

II

Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII

di GIAN GIACOMO FISSORE

1. I limiti cronologici

Noi possediamo, per quanto riguarda l'amministrazione dei beni della chiesa d'Asti per i secoli X-XII, un repertorio di atti relativamente ricco, mentre per l'argomento che ci interessa e cioè lo sviluppo di una documentazione vescovile autonoma ci troviamo di fronte a un nucleo di carte piuttosto scarso e frammentario, che condiziona necessariamente la nostra indagine.

Un primo, e per ora unico, tentativo di sistemazione organica dei diplomi vescovili astesi è stato compiuto dal Cipolla alla fine del secolo scorso e limitatamente ai secoli IX-XI¹: ma la sua ricerca, che del resto era marginale ad un più ampio esame di tutte le carte astesi del periodo, è viziata da alcuni limiti e inesattezze che ne rendono necessaria la ripresa e la sistemazione. Da un lato, infatti, egli si è basato, tra l'altro, su due privilegi, quello di Staurace e quello di Audace, che in un mio precedente lavoro ho dimostrato essere falsificazioni più tarde² dall'altro, egli non ha potuto tener conto, perché ancora ignoti, dei diplomi conservati all'Ambrosiana e pubblicati dal Cognasso³; infi-

¹ C. CIPOLLA, *Di Brunengo vescovo d'Asti e di tre documenti inediti che lo riguardano*, in «Miscellanea di storia italiana», XXVIII (1883), serie II, p. 297 sgg.: in questo studio il Cipolla ha dedicato ampio spazio all'esame dei diplomi vescovili (pp. 302-354).

² G. G. FISSORE, *Antiche falsificazioni del capitolo cattedrale di Asti*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXIX (1971), p. 5 sgg.

³ F. COGNASSO, *Pergamene di Sant'Anastasio di Asti*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», LXXVI (1940-41), t. II, p. 3 sgg.

ne si è dovuto servire per il suo lavoro della edizione del Promis, assai scorretta⁴.

Tuttavia, anche ampliando la fascia cronologica degli atti esaminati ed il loro numero complessivo, ancor oggi la scarsità della documentazione a nostra disposizione rende assai difficoltoso il tentativo di configurare con precisione l'ufficio della cancelleria e le regole del suo funzionamento: vi sono però, io penso, sufficienti elementi per tentare alcune utili precisazioni sulla nascita e sullo sviluppo di un ufficio di documentazione vescovile che è senza dubbio l'immagine di un potere assai meno definito e cosciente di sé di quanto la storiografia, soprattutto locale, ha creduto di poter delineare.

Intanto, si constata, nell'ambito delle carte private rogate per conto della chiesa ed in particolare nelle permutate dei secoli IX e X, una tendenza a complicare l'escatocollo con l'intervento di sottoscrizioni che vanno sempre più nettamente ordinandosi secondo una precisa gerarchia formale e nello stesso tempo tendono ad escludere l'intervento di autorità laiche a favore dei soli rappresentanti dell'*ordo Astensis ecclesiae*. Inoltre, in uno spazio cronologico brevissimo, una decina d'anni, verso la metà del secolo X, sotto l'episcopato di Bruningo, si verifica una situazione assai interessante: la sistemazione delle sottoscrizioni nelle permutate raggiunge il massimo del formalismo; compare per di più in esse un tipo di scrittura che rivela chiaramente una cultura grafica cancelleresca cosciente e formalmente avanzata; quasi subito però queste caratteristiche scompaiono del tutto per lasciare il posto alle forme semplificate delle permutate fra privati. Per quanto riguarda poi i diplomi rimasti, essi, pur non rivelando strutture rigide e assolutamente omogenee, sembrano mettere in evidenza uno schema di base legato alla "rappresentazione" del potere vescovile come collegiale, per cui tali atti acquistano particolare solennità dalla presenza assembleare del clero cardinale.

Non ci nascondiamo certo il fatto di essere di fronte ad elementi frammentari, tuttavia ci pare di scorgere in essi alcune affinità sostanziali che possono permetterci di svolgere un discorso in qualche modo unitario.

La nostra indagine si articolerà in due momenti principali: il periodo in cui la documentazione è esclusivamente, o quasi, di carattere privato (secoli IX e X) e quello successivo che comincia dal diploma di Rozone del 985 e termina con il privilegio di Ottone IV del 1142, date entro cui si trovano compresi tutti gli atti solenni dei vescovi astesi pervenutici per i secoli presi in esame. Nel trattare la prima fase esame-

⁴ V. PROMIS, *Documenti spettanti a tre monasteri d'Asti*, in «Miscellanea di storia italiana», XI (1870), p. 124 sgg.; i documenti relativi a S. Anastasio, che comprendono i diplomi vescovili che ci interessano, a p. 167 sgg.

remo soprattutto quegli elementi che, a mio parere, permettono di prospettare con una certa precisione cronologica il momento della creazione presso l'episcopio astese di un sia pur limitato ufficio di documentazione autonoma. Nella seconda cercheremo essenzialmente di distinguere, tra le formule in apparenza stereotipe della tecnica cancelleresca, l'emergere di nuovi orientamenti o il permanere di arcaismi tanto formali che sostanziali.

2. I documenti anteriori al vescovo Staurace

Come abbiamo già osservato, anteriormente al 985, anno del diploma di Rozone, non ci sono stati conservati atti vescovili di forma pubblica. D'altra parte è certo che non si può parlare in generale di vere e proprie cancellerie signorili e vescovili prima dell'XI-XII secolo⁵, nel senso almeno di un ufficio burocraticamente ordinato con una certa uniformità di produzione e regole di controllo della spedizione ben definite. È altrettanto certo però che molto presto i vescovi ebbero una posizione particolare, potremmo dire privilegiata, nel campo anche della documentazione: basti citare il capitulare di Carlo dell'805, in cui egli impone ai vescovi (accomunati ai conti) di aver un proprio notaio per assicurare un minimo di regolarità nell'attività documentaria⁶. Questa posizione di privilegio corrispondeva ovviamente alla situazione oggettiva dell'episcopato, investito di alcune funzioni pubbliche fin dall'epoca costantiniana e nello stesso tempo massimo rappresentante di un'organizzazione che, per essere tendenzialmente *cattolica*, non poteva non assumere, anche nelle forme del magistero spirituale, un atteggiamento distintivo *anche* nel campo documentario: questo significava in concreto l'abbandono degli schemi validi per la documentazione privata in favore di formule di

⁵ Cfr. A. DE BOUARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale, I, Diplomatique générale*, Paris 1929, p. 114 sg. e, per la bibliografia, le note relative. Dice tra l'altro il DE BOUARD (op. cit.) che «antérieurement à la fin du XI^e siècle, à l'exception peut-être de quelques églises prééminentes, il n'exista d'autre chancellerie hiérarchisée et organisée que celle du souverain».

⁶ Per quanto riguarda i notai di epoca carolingia e le disposizioni del capitulare dell'805, che ordina «ut unusquisque episcopus aut abbas vel comes suum notarium habeat» (*M.G.H., Capitularia*, II, p. 121), si veda H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, I, Leipzig 1912, p. 619; L. SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. I. I notai nell'età longobarda*, in «Archivio storico italiano», XVII (1932), pp. 11 e 17 (ristampato in L. SCHIAPARELLI, *Note di diplomatica (1896-1934)*, Torino 1972, pp. 191 e 197); A. DE BOUARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, II, *L'acte privé*, Paris 1948, p. 159 sg.

ispirazione cancelleresca, sia pure, almeno inizialmente, al di fuori di una organizzazione burocratica di tipo tradizionale. Un altro elemento qualificante del potere vescovile, che si riflette inevitabilmente sulla sua documentazione, è dato dal costituirsi, nei secoli dell'alto medioevo, di un sempre più vasto dominio patrimoniale: fatto questo che, unito all'autorità derivante dal magistero religioso, renderà possibile in determinate situazioni alle autorità pubbliche centrali di fare dei vescovi un contraltare alla potenza autonoma delle maggiori stirpi signorili. I vari fattori appaiono chiaramente non solo coesistenti, ma frammischiati, interagenti e spesso capaci di esaltarsi reciprocamente. Osserveremo solo che, mentre la componente religiosa è ovviamente una costante, la partecipazione all'ordinamento pubblico e l'espansione patrimoniale sono per così dire in divenire, ed in particolare la giurisdizione pubblica è destinata a svolgere una funzione sempre più importante, con conseguenze dirette sui problemi che qui ci interessano.

Tuttavia, per questo primo periodo la documentazione pervenuta è limitata all'amministrazione patrimoniale, e dunque alla produzione di tipo diplomaticamente privato. È legittimo operare su un'unica fascia di documenti, per ricercarvi indizi dell'altra, quella di tipo solenne, che in Asti è scomparsa del tutto? Abbiamo già dato una risposta positiva quando abbiamo indicato, fra i fatti significativi pervenuti, l'emergenza, proprio fra i documenti di struttura privata, di formalismi non riconducibili a tale tradizione e perciò indicativi di una volontà di diversificazione che sposta, almeno a livello di escatocollo, la produzione documentaria dipendente dal vescovo d'Asti su parametri di tipo cancelleresco. Tali parametri si applicano essenzialmente alle permutate.

Il primo documento che merita un discorso a sé anche e non solo per il tipo di sottoscrizioni è proprio una permuta: quella fra Giuseppe vescovo d'Asti e Giseprando prete, rogata ad Asti nell'aprile 886, documento 16 dell'Archivio capitolare di Asti⁷.

Elenchiamo, prima di esaminarli, gli aspetti peculiari di questa carta: si tratta dell'unico atto sottoscritto da soli chierici che noi troviamo prima del diploma di Rozzone del 985 (che, a sua volta, è il primo documento della chiesa astese di forma sicuramente cancelleresca)⁸; è

⁷ Asti, Archivio capitolare, Pergamene dal 755 al 1102, n. 16, originale pergameneo; ed. in F. GABOTTO, *Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Asti*, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, 28), p. 20 sgg., n. 16. Si noti che, data l'assoluta corrispondenza fra l'attuale ordinamento delle pergamene dell'Archivio capitolare e l'ordine dei documenti nell'edizione Gabotto, d'ora in poi ci limiteremo a citare le carte capitolari riferendoci esclusivamente a quest'ultima.

⁸ Nel periodo da noi preso in esame assumono grande importanza, nei documenti pubblici come in quelli privati, le sottoscrizioni. La loro presenza può essere quella di consenzienti o di corroboratori (cfr. C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova edizione aggiornata da G.

l'unico, prima del diploma di Rozzone, a presentarci un aspetto formale totalmente autonomo, a livello grafico, rispetto alle tradizioni delle carte private⁹; pur essendo dal punto di vista giuridico un atto privato, dal punto di vista diplomatico appare decisamente impostato secondo schemi inquinati da elementi pubblici, il che denuncia un intervento attivo e cosciente da parte della chiesa astese volto ad imprimere al documento un marchio di solennità e autorità tutto particolare. A questo proposito è interessante notare anzitutto che tale intervento a livello documentario è attuato, non a caso, nei confronti di una permuta, il documento privato, cioè, che da un lato, grazie alla legislazione longobarda e carolingia, richiede maggiori cautele di carattere giuridico, con la presenza dei *missi* e dei *boni homines*, e che dall'altro è lo strumento più importante per la creazione e il consolidamento di possessi patrimoniali non frantumati e dispersi. Ed è proprio essenzialmente nelle permutate che agisce – vedremo in seguito – la volontà di politica

C. BASCAPÉ, Firenze 1942, p. 154 sgg.). La presenza di laici in diplomi vescovili è stata collegata ad una funzione di consenso per quanto atteneva di quegli atti alla «pars publica» (cfr. CIPOLLA, Di *Brunengo* cit., p. 342) ma nel caso delle carte private astigiane tale presenza appare essenzialmente legata alla semplice funzione di testi. Quanto alle sottoscrizioni dei chierici, la tesi del Paoli (op. cit., p. 161) per cui esse siano sempre da considerare come di consenzienti, anche quando si firmino solo come testi («interfui et subscripsi», «ibi fui» ecc.: è il caso di tutti i documenti conservati in Asti per questo periodo), pare per lo meno troppo recisa. Più sfumata e precisa è la posizione del Cipolla, che esamina con estrema cura le formule relative ai testi nell'ambito dei diplomi vescovili astesi, ricavandone l'impressione di una fluttuazione del loro valore legata alle mutazioni del potere del vescovo in rapporto con quello del suo clero (cfr. CIPOLLA, op. cit., pp. 339-347, si veda inoltre l'ampia trattazione sulle formule di consenso in BRESSLAU, op. cit., II, Leipzig 1915, p. 32 sgg. ed in particolare pp. 45-46, e ancora DE BOUARD, op. cit., II, *L'acte privé*, p. 327 sgg. ed in particolare pp. 328-329). Nei secoli IX e X la situazione in Asti non pare però tale da presupporre già nette antitesi fra il potere vescovile e quello dei suoi ufficiali e del capitolo cattedrale (cfr. quanto ho scritto in proposito in FISSORE, op. cit., p. 40 sgg.). Pertanto, senza pretendere di dare un'interpretazione complessiva del fenomeno, ci accontenteremo di considerare le sottoscrizioni come atti di particolare importanza nell'economia della documentazione di questo periodo, confortati in ciò dalla netta differenza che intercorre fra un atto in cui si impegna l'autorità della chiesa d'Asti e un semplice documento stipulato fra privati. Esse sono dunque indubbia prova di atteggiamenti coscienti ed implicano scelte ed operazioni di cui è lecito studiare l'effetto a livello documentario in funzione del variare degli schemi e delle presenze. Questi schemi, come vedremo, sembrano ubbidire ad una volontà organizzatrice che agisce, nello stabilire priorità e gerarchie, così sul documento come sulla struttura della chiesa astese, confermando indirettamente che i chierici astesi si firmano essenzialmente come dignitari a corona del loro vescovo, secondo un rituale che certo corrisponde a quello liturgico e nello stesso tempo all'effettivo potere dei vari ufficiali ecclesiastici.

⁹ Per l'analisi paleografica del documento, si veda, G.G. FISSORE, *Cultura grafica e scuola in Asti nei secoli IX e X*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 83 (1972), pp. 17-51.

documentaria dei vescovi astesi, nell'intento di esaltare il valore sovranico dell'atto pontificale¹⁰.

La pergamena, di forma irregolare, vagamente trapezoidale, con il lato più stretto in alto, è preparata in modo assai più curato delle coeve carte private: è più sottile, liscia e chiara da ambedue le parti. Il testo è scritto in una minuscola carolina di evidente ascendenza libraria, quasi privo di stilemi di tipo documentario; nessuna legatura è particolarmente elaborata, le aste superiori ed inferiori sono di lunghezza normale. Essa si caratterizza subito per chiarezza, posatezza e regolarità della scrittura, anche se non compare l'uso della rigatura, per cui gli spazi interlineari non risultano sempre regolari.

Questa prima parte del documento evidenzia immediatamente l'appartenenza dell'atto all'ambiente della scuola episcopale¹¹; ad essa segue la lista delle sottoscrizioni, che concorrono a rafforzare la prima impressione con la presenza della sottoscrizione autografa del vescovo in cui egli rivela una certa familiarità con elementi grafici cancellereschi¹², sottolineata dal grande *signum recognitionis* che la conclude, e con quelle di alcuni dei rappresentanti dell'*ordo Astensis ecclesiae*, tra cui le massime autorità: il visdomino Staurace (destinato a succedere a Giuseppe sulla cattedra astese) e l'arciprete Pietro. Manca l'indicazione dello *scriptor*, che non è d'altra parte identificabile attraverso la grafia in uno dei sottoscrittori e che si rivela soltanto con il *signum tabellionis* iniziale¹³. Nella successione delle sottoscrizioni è rispettato un certo ordine di precedenza: dopo il vescovo il visdomino, seguito dall'arciprete, da un prete e, infine, da quattro diaconi. La difficoltà con cui Pietro arciprete inserisce la sua firma sulla stessa linea di quella del visdomino, schiacciandola fra questa e il *signum recognitionis* vescovile, ci fa pensare ad una possibile rivendicazione di parità di costui nei confronti di Staurace¹⁴, anche se

¹⁰ Si veda C. SCWARZEMBERG, voce *Permuta*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XII, Torino 1965, p. 995 sg. Per la legislazione longobarda sulla permuta, cfr. P.S. LEIGHT, *Le commutazioni ecclesiastiche nella L. 16 di Astolfo*, in «Atti dell'Istituto Veneto», CXXI (1911-1912), p. 1289 sgg., ristampato in *Scritti vari di storia del diritto italiano*, Vol II, 2, Milano 1949, p. 247 sgg.; A. VISCONTI, *Lo svolgimento storico della permuta nel diritto medioevale*, in «Rend. dell'Ist. Lomb.», XLV (1912), p. 213 sgg.

¹¹ Cfr. FISSORE, *Cultura grafica* cit. (sopra, nota 9) e tav. I in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» LXXI (1973).

¹² Si notino soprattutto le aste ascendenti e discendenti enormemente allungate, e il tratteggio ondulato e compresso di certe lettere, in particolare della *c* e della *e*.

¹³ Il segno di tabellionato, per altro malamente distinguibile a causa di un guasto, non ha trovato riscontro in alcuno dei segni dei notai coevi.

¹⁴ Per la fine del secolo IX e per tutto il secolo successivo la preminenza formale nelle sottoscrizioni risulterà oscillante fra arciprete e arcidiacono, con una certa preferenza per l'arciprete.

rimane chiara la precedenza di fatto del visdomino, evidentemente considerato personaggio di particolare importanza in questo atto di amministrazione patrimoniale.

La vera importanza delle varianti apportate a questa permuta nella direzione di una qualificazione del potere vescovile si coglie tuttavia meglio stabilendo un facile e convincente confronto con un'altra permuta, pressoché contemporanea (giugno 886, documento 17), per tanti aspetti assai vicina al documento 16: si tratta della permuta tra Pietro arciprete e Staurace diacono e visdomino¹⁵. Anche qui ci troviamo di fronte ad un atto fra ecclesiastici, anche qui interviene l'interesse patrimoniale della chiesa nella persona di Pietro che permuta beni della chiesa di S. Pietro in Asti, mentre Staurace vi figura a titolo privato. Tuttavia la rappresentazione diplomatica del fatto giuridico appare del tutto diversa, completamente in linea con la tradizione privata. Il documento è stilato dal notaio Germano, di cui avremo occasione di parlare per gli atti del periodo in cui Staurace è divenuto vescovo, e segue strettamente il formulario della permuta, stabilizzato ormai in questo secolo¹⁶. Nelle sottoscrizioni compaiono, è vero, molti testi appartenenti alla chiesa d'Asti, tra cui ben quattro arcipreti; ma vi sono anche testi laici: in particolare quel «Grauso iudex» che incontriamo in parecchie carte di questi decenni, interessanti sia la chiesa sia l'amministrazione laica di Asti. Notiamo inoltre che nelle sottoscrizioni, come anche nel testo, compaiono i *missi* del vescovo Giuseppe e gli estimatori.

Nell'ambito dell'amministrazione della chiesa d'Asti, i documenti 16 e 17 sono chiaramente analoghi sia per il contenuto sia per l'intervento degli stessi personaggi. Ma è forse più facile cogliere le differenze che le rassomiglianze: da un punto di vista esteriore, il documento 17 si presenta come un tipico atto privato la cui importanza è messa in rilievo soltanto dalla presenza numerosa di sottoscrittori ecclesiastici. In contrapposizione, la permuta vescovile sembra accentuare la sua volontà di diversificazione e autonomia, e non solo a livello grafico: infatti, né nelle sottoscrizioni né nel testo troviamo la menzione dei *missi* e degli estimatori; né vi è del resto espressa la preoccupazione di voler difendere gli interessi della chiesa d'Asti, come invece nel documento 17, dove si legge che la chiesa deve, «ut lex textu continet», essere avvantaggiata nello scambio. È il capo della chiesa astese che con la sua presenza e la sua sottoscrizione stabilisce evidentemente «a priori» la validità dell'atto, prescindendo dalle formule d'uso. C'è inoltre

¹⁵ GABOTTO, op. cit., doc. 17, Asti, giugno 886, p. 22 sgg.

¹⁶ Cfr. G. VITTANI, *Diplomatica*, appunti dalle lezioni tenute presso la Scuola di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica annessa all'Archivio di Stato di Milano nell'anno scolastico 1914-15, Roma 1972 (rist. anast.), p. 145.

da notare una più ampia circonlocuzione nella *sanctio*, che sembra accennare ai ritmi letterariamente più sonori della *minatio* di tipo ecclesiastico: «pena vero inter se posuerunt unus alterius ipsis aut successores vel credes eorum si ullum tempore da anc commutacione agere aut retollere vel infrangere quesierint...»¹⁷. Ben più modesta la formula della permuta di Pietro e ancor più quella della permuta di Ansperto, arciprete di Alfiano, sempre dell'886: «pena vero inter se posuerunt ut si qua pars ipsis comutatoris vel successoris et eredis eorum qui predicto vigari inrumpere voluerit...»¹⁸.

Il documento 16 è dunque importante: da un lato ci presenta un ambiente culturale vescovile ancora assai lontano dall'acquisizione di modelli documentari specializzati (se si eccettua la sottoscrizione del vescovo), ma tuttavia decisamente avviato sulla strada dell'affermazione *anche* formale del potere episcopale; dall'altro scopriamo le tendenze di quest'ambiente ad influire sulla forma dei documenti privati al fine di operare, per ora – a quanto pare – dall'esterno, un'azione differenziatrice nei confronti degli atti di origine strettamente privata.

3. Il periodo di Staurace

Nell'esaminare ora le carte attraverso la successione dei periodi segnata dai diversi episcopati, cercherò di osservare un certo ordine di trattazione in modo da facilitare i confronti, incentrando il discorso intorno a quattro argomenti principali: i notai, i sottoscrittori, la struttura del testo, le tendenze grafiche, come quelli, a mio parere, più idonei a mettere in luce una volontà unificatrice in campo documentario attraverso schemi ricorrenti di comportamento.

Dal punto di vista documentario il periodo di Staurace vescovo non segna affatto una frattura con la tradizione immediatamente anteriore, e tuttavia rivela nel modo di redigere l'escatocollo qualche interessante novità.

Abbiamo visto la continuità soprattutto nelle persone: Staurace, come visdomino vescovile, compariva nella permuta di Giuseppe; la permuta fra Staurace stesso e l'arciprete di S. Pietro era rogata da un notaio, Germano, che assumerà molta importanza in questo periodo.

¹⁷ GABOTTO, op. cit., p. 22.

¹⁸ Op cit., doc. 18, Alperto, arciprete di S. Marciano di Alfiano, permuta beni con Odelprando, notaio e scabino, «in ecclesia Sancti Eusebii in Cardona», 1° agosto 886, p. 24 sgg.; la citazione è a p. 25.

Non mi pare inoltre da escludere che Staurace, fin dall'episcopato di Giuseppe, proprio nella sua funzione di visdomino, abbia cominciato ad affrontare i problemi inerenti alla documentazione o comunque ad esserne interessato ed investito.

Per quanto riguarda i notai possediamo, di questo periodo, dieci documenti di cui otto sono rogati da «Germanus notarius», due da notai diversi¹⁹. Diciamo subito che tutti e sette gli atti che riguardano direttamente Staurace vescovo come autore o destinatario sono rogati da Germano il quale roga anche una concessione livellaria del diacono astese Graseverto relativa ad un «beneficio qui pertenet de ecclesia Sancti Marigi domo episcopio Astense»²⁰. Germano è evidentemente il *notarius ecclesiae*, rogatario per la chiesa tanto in Asti quanto fuori della città²¹.

Tra i sottoscrittori, come già nelle carte degli anni anteriori all'episcopato di Staurace, compaiono anche in questi documenti molti corroboratori laici, per lo più insigniti di cariche pubbliche. Vediamo in particolare che, tra i testi sottoscritti o dichiarati presenti al placito del visconte Baterico dell'880, un giudice, due scabini, due notai ritornano in carte di Staurace come testi o come rogatari²². Negli stessi documenti troviamo altri giudici²³, uno scabino, uno sculdascio²⁴ e nomi di laici

¹⁹ Abbiamo preso in considerazione i documenti dal 22 al 31 (892-899), con l'esclusione del falso diploma di Staurace, n. 30.

²⁰ GABOTTO, op. cit., doc. 22, Asti, gennaio 892, p. 32 sg.

²¹ Il doc. 25 (privato vende terre a Staurace vescovo, aprile 895, p. 37 sgg.), è infatti rogato «in Viganico», identificabile probabilmente con Viano d'Asti.

²² Per il placito di Baterico vedi GABOTTO, op. cit., n. 14, Asti, 1° agosto 880, p. 18 sg. (ed. C. MANARESI, *I placiti del Regnum Italiae*, I, Roma 1955, n. 88); per la figura di Baterico vedi S. PIVANO, *Stato e chiesa da Berengario ad Arduino*, Torino 1908, p. 131 e n. 2, p. 337; il giudice è «Grauso iudex» che compare nei docc. 17 e 25 (cfr. PIVANO, op. cit., p. 328); per questo ed altri giudici regi di Asti, cfr. anche J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte von Italien*, III, Innsbruck 1876, p. 21 sg.; C. CIPOLLA, *Di Audace vescovo d'Asti e di due documenti inediti che lo riguardano*, in «Miscellanea di storia italiana», XXVII (1882), p. 194 sgg.; gli scabini sono Arimund e Ioannes, che sottoscrivono il doc. 25; i notai sono Leo, che sottoscrive il doc. 25, e Madalberto, che roga il placito di Odolrico (ed. MANARESI, op. cit., I, n. 96) tenuto in Asti nell'887 (n. 20, p. 28 sgg.; cfr. P. BREZZI, *L'organismo politico della chiesa d'Asti nel Medio Evo*, in «Rivista di storia, arte e archeologia di Alessandria e Asti», XLV (1936), nota 2, p. 383; PIVANO, op. cit., p. 321 sg.) e i docc. 32 e 35, rispettivamente del 900 e del 903 (GABOTTO, op. cit., p. 52 sg. e p. 56 sg.).

²³ Allamund compare nei docc. 23, 25 e 26 (ma solo nel doc. 25 si firma con l'aggiunta della carica; il controllo della grafia ci assicura che si tratta della stessa persona anche negli altri due documenti); Graseverto si firma nei docc. 23, 24, 25, 26, 27 (nel solo documento 23 compare senza l'appellativo di giudice).

²⁴ «Gunderado scavino» e «Liutprando sculdassius» compaiono nel doc. 25.

privi di attribuzioni specifiche, ma che, con molta probabilità, sono anch'essi ufficiali laici²⁵. In totale quattordici laici per complessive trentuno presenze; a queste si devono aggiungere, nel campo ecclesiastico, nove sottoscrittori per complessive quattordici presenze.

Passiamo ora ad esaminare le varianti nella struttura dei documenti, prescindendo dalla permuta di Giuseppe dell'886 (documento 16) la quale si stacca decisamente, come più volte abbiamo notato, dalla documentazione successiva, sia a livello di strutture (ivi comprendendo le sottoscrizioni autografe di soli chierici) sia a livello grafico. Questo fatto non si ripete più nel periodo di Staurace in cui, per quanto riguarda l'escatocollo, troveremo solo documenti corroborati insieme da ecclesiastici e laici (sono la maggioranza) oppure da soli laici²⁶. Si prenda ad esempio la permuta di Staurace dell'aprile 896 (documento 27)²⁷. Si tratta della sua prima permuta in qualità di vescovo d'Asti che ci sia pervenuta. I confronti con il documento 16 sono assai facili: la permuta è sottoscritta dal vescovo ed è accompagnata dalle firme di alcuni rappresentanti della sua chiesa, ma il testo è rogato dal notaio Germano che la compone secondo schemi strettamente tradizionali, senza alcuna riconoscibile differenza né di formule né di caratteri grafici rispetto a documenti stipulati da privati²⁸.

Le varianti di struttura dei documenti a noi pervenuti dell'episcopato di Staurace – ancora sempre tutti di carattere patrimoniale – rispetto alle carte anteriori, che non siano la permuta n. 16, si colgono esclusivamente nell'escatocollo, e sono varianti rivelatrici dell'influenza, che il documento 16 manifesta in modo eccezionale, di certe consuetudini di

²⁵ La constatazione fatta nella nota 23 a proposito del giudice Graseverto sembra confermare che non sempre gli ufficiali pubblici accompagnavano il loro nome con l'indicazione della carica.

²⁶ I documenti sottoscritti da soli laici sono il n. 25 (vedi sopra, nota 23) e il n. 31 (GABOTTO, op. cit., sopra, nota 7, p. 50 sg.). Noteremo ancora che tutti laici sono i testi crocesignati (trentatré *signa manuum* in sei documenti e ben tredici in uno solo) fra cui spicca soltanto uno scabino: «Godeprandus scabino», doc. 29, p. 47.

²⁷ Op. cit., doc. 27, p. 42 sgg.

²⁸ C'è in verità una differenza, rispetto al documento di Giuseppe vescovo, tale che parrebbe forse giustificare la disparità di risultati a livello documentario: mentre la permuta di Giuseppe ha come controparte un chierico della chiesa d'Asti, in quella di Staurace si tratta invece di un laico. Questo potrebbe invalidare il confronto che abbiamo stabilito: ma la constatazione che le successive permutate del periodo di Audace vescovo (si vedano il doc. 44, del 913, op. cit., p. 72 sgg. e il doc. 45, del 916, op. cit., p. 77 sgg., entrambe permutate di Audace con preti della sua chiesa) sono di struttura assolutamente simile a quelle di Staurace anche quando si verificano casi di permuta all'interno dell'ordo *Astensis ecclesiae* (cioè come per il documento di Giuseppe) ci permette di considerare con una certa sicurezza la mancanza di atti formalmente analoghi al doc. 16 di Giuseppe come frutto non del caso ma di una scelta volontaria.

evidenziare l'ordine gerarchico interno alla chiesa astese: consuetudini che si devono supporre acquisite tanto nelle cerimonie liturgiche quanto in occasione di sinodi o placiti (con la corrispondente stesura del documento solenne), e che si riflettono anche nella redazione dell'escatocollo dei documenti privati.

Ora, il notaio Germano, dopo la permuta dell'886, ricompare in due atti dell'892²⁹ di cui il secondo è una carta livellaria di Staurace. In esso possiamo intravedere una prima sistemazione delle sottoscrizioni secondo una gerarchia facilmente individuabile: prima i quattro testi ecclesiastici (tutti presbiteri), poi i due testi laici (probabilmente due giudici)³⁰, infine la *completio*. I documenti 24³¹ e 25³², sempre di Germano, presentano sottoscrizioni puramente laiche pur trattandosi rispettivamente di una vendita e di una permuta vescovili³³. Con la permuta di Staurace contenuta nel documento 26³⁴, ancora sempre opera di Germano, abbiamo il primo esempio di una stabilizzazione nella posizione delle sottoscrizioni: in certo modo un corrispettivo del documento 16, ma senza la ricerca formale a livello globale ed immediatamente significativa di quest'ultimo. Qui la forma sembra piuttosto rispondere ad un certo bisogno, mi pare, di chiarire anche formalmente un assetto delle gerarchie e dei valori rappresentati dall'intervento corroboratorio: un fatto dunque essenzialmente politico di cui intravediamo nel formalismo dell'azione documentaria un riflesso. L'ordine delle sottoscrizioni, destinato a restare immutato per un lungo lasso di tempo, è ora molto chiaro, ed in certo modo razionalmente influenzato dalla struttura stessa della permuta, così come lo è dall'esigenza di riflettere la realtà dei rapporti gerarchici. Inizialmente troviamo, di seguito alle sottoscrizioni delle parti, i messi vescovili, poi gli estimatori laici (quasi mai in grado di sottoscrivere, ma in questo particolare caso compare un «Leo qui Dondo vocatur» che si firma con discreta disinvoltura): e fin qui si segue evidentemente l'ordine con cui le varie fasi dell'azione giuridica sono illustrate nel testo. Seguono poi

²⁹ Nei documenti 22 e 23.

³⁰ Vedi sopra, nota 23.

³¹ GABOTTO, op. cit., doc. 24, Agifredo diacono astese vende beni a Staurace vescovo, Asti, novembre 894, p. 36 sg.

³² Vedi sopra, nota 21.

³³ In particolare la seconda ci offre una nutrita schiera di dignitari laici: tre giudici, due scavini e uno sculdascio, seguiti dal nome, privo di qualifiche di Ingelram, che compare anche nel documento 24, poi, dopo alcuni testi manufirmati, la sottoscrizione di «Leo notarius» e infine ancora un teste manufirmato. Notiamo anche qui l'uso ormai invalso di distribuire secondo la dignità le sottoscrizioni, sia pure limitate in questo caso al mondo laico.

³⁴ Op. cit., doc. 26, Asti, aprile 895, p. 39 sgg.

le sottoscrizioni corroboratorie consistenti in sei firme di laici incolonnate sulla sinistra in cinque righe (i primi due sono sicuramente giudici, gli altri non sono identificati ed identificabili), e nella sottoscrizione di un diacono, Eriberto, che si firma nella prima riga, a fianco di «Graseverto iudex», sulla destra del documento. Infine, prima della *completio*, i *signa manuum* di alcuni testi illetterati. Ma quest'ultima presenza, assai frequente in epoca successiva, è invece relativamente ridotta nei documenti del tempo di Staurace.

In certo modo ancor più significativo di quest'esigenza di presentazione dell'ordine gerarchico è il documento 27³⁵, un'altra permuta di Staurace, in cui compare la firma del vescovo seguita da quella dei suoi *missi*, che in questo caso sono l'arciprete Elperado e l'arcidiacono Rodaldo. Segue la *manufirmatio* dei «boni homines», poi le sottoscrizioni di tre laici di cui la prima è ancora quella del giudice Graseverto del documento 26, e le altre due sono di due personaggi privi di qualifica, di cui uno è probabilmente lo scabino della carta 25, l'altro compare nel documento 26. Segue, dopo uno spazio vuoto, la *completio* in questo documento è infatti assai bene avvertibile il duplice momento redazionale, con l'isolamento di due ampi campi vuoti destinati a ricevere i due gruppi di sottoscrizioni, quelle ecclesiastiche e quelle laiche, in un secondo momento che rende anche più probabile l'intervento di una riflessione sulla funzione e sulla validità rituale delle sottoscrizioni.

Queste tendenze non possono dirsi, nelle carte di Staurace, definitivamente affermate: in una permuta vescovile del gennaio 897, sempre rogata da Germano, le sottoscrizioni si presentano senza un ordine preciso; ecclesiastici si alternano a laici ed i raggruppamenti di sottoscrittori sono frammentati in modo imprevedibile da gruppi di *manufirmationes* di mano del notaio³⁶. Si può ad ogni modo concludere che durante gli episcopati di Giuseppe e Staurace si chiarisce il rapporto fra il testo della permuta e la sequenza correlativa delle sottoscrizioni delle parti, dei messi vescovili e degli estimatori, in un quadro più vasto di sistemazione dell'escatocollo dei documenti con particolare riguardo alle sottoscrizioni. Questa sistemazione non è ancora costante per quanto concerne le vere e proprie testimonianze corroboratorie, in cui si intravede comunque un primo generale disegno di precedenza ecclesiastica sui personaggi laici; inoltre si può notare ancora un prevalere numerico dei testi laici sui chierici della chiesa d'Asti, in netta opposizione all'atteggiamento conservatori nella carta 16.

La presenza di un personaggio, Germano, che funziona stabilmente da redattore delle carte ecclesiastiche è il mezzo attraverso cui sembra-

³⁵ Vedi sopra, nota 27

³⁶ Op. cit., doc. 29, Asti, gennaio 897, p. 45 sg.

non attuarsi i primi passi verso la definizione dei problemi inerenti alla documentazione vescovile, in forme tali da manifestarsi anche in quella che maggiormente si attiene ai formulari del documento privato.

4. Il periodo di Eilulfo e Audace

Con i successori di Staurace, i vescovi Eilulfo e Audace (che esamineremo insieme data l'esiguità di documentazione e il limitato arco di tempo, fra il 900-901 e il 902, dell'episcopato di Eilulfo)³⁷, la situazione muta parzialmente, segnando da un certo punto di vista un arretramento, ma con un nuovo passo avanti, a livello di risultati documentari, verso la stabilizzazione dell'escatocollo. Infatti, degli atti di pertinenza ecclesiastica di questo periodo (901-936)³⁸, i sei contratti di cui risulta autore o destinatario il vescovo Audace sono rogati da sei diversi notai: manca dunque l'unità di documentazione del periodo precedente³⁹.

Tra i sottoscrittori diminuiscono di molto i laici: otto in tutto, per undici presenze complessive; di queste, però, ben sette sono di quattro notai che ritornano quindi con particolare frequenza nelle corroborazioni di atti ecclesiastici; dei rimanenti solo due sono identificati come scabini⁴⁰, gli altri rimangono semplici nomi. Molto superiori per nume-

³⁷ Per l'episcopato di Eilulfo, si veda F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte* Torino 1898, p. 127 sg.; N. GABIANI *Asti nei suoi principali ricordi storici*, I, Asti 1927, p. 348 sgg. Per quello di Audace, oltre all'ampio lavoro del Cipolla sopra citato (nota 22), si veda ancora SAVIO, op. cit., p. 129 sgg.; GABIANI, op. cit., p. 377 sgg.; L. VERGANO, *Storia di Asti*, I, Asti 1951, p. 53 sgg.

³⁸ Raggruppiamo in questo periodo gli atti fino al 936 (accettando dunque l'ipotesi del Cipolla sull'inizio dell'episcopato di Bruningo: cfr. *Di Brunengo* cit. (sopra, nota 1, p. 362 sg.): sono diciotto di cui dieci interessano la chiesa d'Asti nella persona di uno dei suoi membri e otto, invece, sono contratti fra semplici privati, ad esclusione di due che si riferiscono al marchese Anscario II (docc. 51 e 52).

³⁹ Rogano carte ecclesiastiche, in particolare, «Grasevertus notarius sacri palatii» di cui conserviamo quattro documenti, due di autori privati e due di ecclesiastici (a. 902-910), e che compare anche come teste in un atto ecclesiastico del 910; Pietro, di cui possediamo un atto del 910 e una sottoscrizione in un atto ecclesiastico del 941 seguono Giselberto e Elmerico che stendono rispettivamente un atto del 913 e due atti del 911 e del 924; Litone («Ledo notarius») che è presente quattro volte, ma soltanto come teste, in altrettanti atti ecclesiastici (a. 913-927); Gumperto, di cui conserviamo un atto del 916 e cinque sottoscrizioni fra il 924 e il 943; Ingelberto, che stila tre atti di cui uno ecclesiastico (a. 929-933) e che continuerà la sua attività sotto Bruningo.

⁴⁰ Aistulfo nel doc. 35; Stalperto nei docc. 45 46, 51. A proposito di Aistulfo, una notizia più tarda che lo riguarda sembrerebbe indicare una certa decadenza dell'importanza

ro di presenze, se non di persone, i testi della chiesa d'Asti: nove chierici ritornano nei documenti ecclesiastici del tempo per complessive venti presenze.

La documentazione di pertinenza ecclesiastica, per questo periodo, inizia assai tardi rispetto alle date iniziali degli episcopati di Eilulfo e Audace e precisamente con il documento 41, rogato dal notaio palatino Graseverto, forse a Montiglio, nel 910⁴¹; essa ci offre, di particolare rilievo, quattro permutate di Audace e una di Agifredo, arciprete di Grana, una vendita a favore di Audace ed una carta livellaria del capitolo cattedrale.

Diciamo subito che, dal punto di vista dello schema delle sottoscrizioni, la struttura delle carte appare decisamente più evoluta, più rigida e conseguente rispetto a quelle prese in esame in precedenza. E, significativamente, assistiamo alla comparsa parallela di almeno una sottoscrizione con inequivocabili stilemi culturali di ascendenza cancelleresca.

In particolare possiamo osservare che l'ordinamento gerarchico nelle sottoscrizioni diviene costante in tutte le carte riferibili alla chiesa d'Asti. La stessa carta d'immissione in possesso del 910, il già citato primo documento del periodo di Audace, pur nella struttura semplificata, presenta già inequivocabilmente tale tendenza: dopo quella dell'attore, compaiono le sottoscrizioni dell'arciprete e preposito della canonica, dell'arcidiacono, di un arciprete, Agifredo, che è probabilmente lo stesso arciprete di S. Maria di Grana attore di una permuta del 911 o 912⁴², poi quella di un laico di cui abbiamo solo il nome, Gausmar, infine, prima della *completio*, i segni di croce di due testi.

L'ordine di precedenza, dunque, è ormai definitivamente stabilito e le permutate, per loro natura più complesse, ce lo dimostrano ancora meglio. Le quattro permutate di Audace⁴³ ci presentano costantemente l'immagine precisa della struttura gerarchica ed amministrativa della chiesa d'Asti, con i suoi massimi rappresentanti nelle vesti e funzioni di *missi* o di corroboratori⁴⁴. Notiamo semmai che, come ho avuto

della carica, che vediamo trasmessa dal padre al figlio, ma in questo caso ad un figlio analfabeta: infatti nel documento 49, del 929, compare, fra gli altri testi manufirmati, «Deusdei scavino filius quondam Aistulfi itemque scavino». Si noti che cinquanta sono i *signa manuum* (in nove documenti) nella documentazione di questo periodo.

⁴¹ Op. cit., p. 67 sg.: Raginaldo immette Audace vescovo d'Asti nel possesso di una casa in Montiglio.

⁴² Op. cit., doc. 43, p. 70 sgg.

⁴³ Op. cit., doc. 42 (vedi sopra, nota 39); doc. 44, «in Ciucialasco», 913, p. 72 sgg.; doc. 45, Asti, ottobre 916, p. 77 sgg.; doc. 46, Asti, ottobre 924, p. 80 sgg.

⁴⁴ Nel doc. 42 l'arciprete e l'arcidiacono sono *missi*, i corroboratori sono un prete ed un arciprete; il solo laico è il notaio Germano che abbiamo visto in funzione di *notarius*

modo di segnalare altrove⁴⁵, tale struttura appare proprio in questi anni significativamente mobile ed in continua evoluzione: in particolare, ricorderemo la comparsa, a partire dal documento 42 del 910, della funzione di prepositura unita alla arcipretura e l'intervento dell'arciprete di S. Secondo come terza autorità nell'ambito della chiesa astese; egli figura nel documento 45, del 916, dove si presenta in qualità di *missus* in luogo ed in assenza dell'arciprete della cattedrale di S. Maria, ma ancora privo della sua qualifica che invece sarà inequivocabile nel documento 46, del 924, in cui «Gariardus presbiter custos ecclesie Sancti Secundi» è *missus* insieme all'arciprete della cattedrale, ed in particolare nel documento 48, del 927, in cui si firma in terza posizione, dopo quell'arciprete e l'arcidiacono. A questo dovremmo aggiungere il fatto che incontestabilmente Audace intervenne nell'organizzazione della canonica astese, come dimostra la bolla di conferma di papa Sergio III ad una concessione di decime a favore del capitolo⁴⁶. Che poi il capitolo abbia assunto in quegli anni una notevole importanza nell'amministrazione della chiesa astese, è denunciato non solo dalla scissione della carica di preposito da altre, ma anche dal documento 48, già citato: la carta livellaria riguardante beni attinenti alla canonica presenta infatti un apparato di sottoscrizioni tale che pone questo documento alla pari, per dignità ed importanza, con le permutate vescovili ora esaminate.

In contrapposizione a questo atteggiamento formale, evidentemente comune all'ambiente della chiesa astese, noi troviamo una permuta che, pur essendo stipulata da un membro della chiesa d'Asti, l'arciprete di S. Maria di Grana, tuttavia non appare strettamente legata alla struttura amministrativa centrale: l'atto è rogato a Grana, i messi sono dell'arciprete e non del vescovo⁴⁷. Il risultato è un documento assai modesto, senza alcuna caratteristica che accenni a diversificarlo rispetto a un qualsiasi altro atto privato: questo contrasto ci permette di dare

ecclesiae al tempo di Staurace. Nel doc. 44 le massime autorità sono di nuovo presenti come *missi*, oltre ai testi crocesignati, l'unico altro sottoscrittore è il notaio Litone. Nel doc. 45 il messo vescovile è Gariardo, arciprete di S. Secondo, mentre l'arcidiacono ed il preposito (che non è più anche arciprete) della cattedrale compaiono come testimoni; non compare l'arciprete; si firma anche un suddiacono, come estimatore vi è lo scabino Stalperto, ritorna il notaio Litone.

⁴⁵ Cfr. FISSORE, *Antiche falsificazioni* cit. (sopra, nota 2), p. 40 sgg.

⁴⁶ Sulla sostanziale autenticità della bolla, che ci è stata conservata in copia del sec. XI, cfr. op. cit., p. 32 sgg. Essa riporta con ogni probabilità ampi brani del documento di Audace che viene confermato ma non se ne può ricavare alcuna indicazione sulle strutture interne del diploma astigiano.

⁴⁷ Vedi sopra, nota 42.

un significato definito e cosciente alle forme rituali che abbiamo osservato nei documenti di diretta ispirazione vescovile.

Riassumendo, i documenti vescovili hanno assunto, nelle sottoscrizioni, l'immagine della struttura interna della chiesa astese, in secondo luogo, nelle carte di diretta influenza vescovile sono praticamente scomparsi i pubblici ufficiali (se si esclude lo scabino Stalperto che compare due volte come estimatore), mentre prendono grande rilievo le presenze di notai come testi; in terzo luogo peso notevole sembrano assumere in loro sostituzione, i testi crocesignati in precedenza frequenti soprattutto nelle carte non ecclesiastiche.

Come abbiamo accennato, troviamo inoltre una traccia inequivocabile dell'attenzione per forme e atteggiamenti tipici di un ambiente cancelleresco nel documento 42⁴⁸. In esso la sottoscrizione di Rodaldo, arciprete della cattedrale, presenta una scrittura non particolarmente curata, di base carolina, con un caratteristico gusto corsiveggiante per l'allungamento degli apici finali, soprattutto delle lettere *l*, *a*, *u*, accentuato dalla notevole espansione delle aste superiori e inferiori. Ma quello che attira immediatamente l'attenzione è la figura del *signum recognitionis* creata con una doppia *m*, una doppia *s* e ancora una doppia *i*, collegate tra loro dai tratti orizzontali che, unendosi con le aste verticali delle *s*, formano il tipico graticcio di tali figurazioni. Curiosamente questo schema sembra preannunciato dalla strana composizione della precedente parola *missus*, formata da una coppia di *m* sovrapposte e fuori dell'allineamento delle lettere precedenti, seguita da una coppia di *s* di tipo minuscolo, molto espanse (in proporzione di cinque a uno rispetto alle lettere precedenti); fra le *m* e le *s* è stata inserita (a fatica) una *i* lunga, in due tratti concavi a destra; infine è stata aggiunta la determinazione *us* nel formato delle parole precedenti e sull'allineamento di queste: un curioso tracciato che può, a mio parere, spiegarsi facilmente. Rodaldo intendeva probabilmente costruire il suo *signum recognitionis* subito dopo il suo nome e l'indicazione della carica («Rodaldus archidiaconus manu mea subscripsi»), ma, resosi conto che in quell'occasione egli era *missus* oltre che teste corroborante, recuperò con indubbia abilità ed efficacia le lettere necessarie alla costruzione della nuova parola (tav. III, fig. 1). La domanda che viene immediata è: si trattò di un esperimento, di un atteggiamento momentaneo che spiegherebbe l'errore di anticipazione corretto fortunatamente all'ultimo istante, oppure proprio quell'errore ci indica l'abitudine a far seguire il proprio nome da quel *signum*, abitudine che ingannò in questo particolare caso l'arcidiacono?

⁴⁸ « (+) Rodaldus archidiaconus missus ut supra *manu mea subscripsi*: le parole in corsivo sono in forma di *signum recognitionis*.

Che non fosse un'abitudine inveterata – almeno a livello di atti privati – ce lo dice il documento 41, anteriore di circa cinque mesi, in cui appunto la sottoscrizione di Rodaldo è priva di stilemi cancellereschi⁴⁹. Ugualmente la carta 29, del gennaio 897, ci presenta una sottoscrizione dello stesso priva di segni ricognitivi⁵⁰. Quindi parrebbe più probabile che il fatto denunci o un artificio grafico che Rodaldo era solito usare nei documenti solenni e che per una volta si lasciò sfuggire anche in un atto meno impegnativo, oppure un esperimento occasionale, un tentativo d'imitazione di cui non possiamo purtroppo dire se ebbe seguito, perché mentre possediamo di Rodaldo sottoscrizioni precedenti a quella che ci interessa, i documenti successivi, a partire dal 913, riportano la firma di un nuovo arcidiacono, Paterico, che comunque non fa uso di tale segno. Del resto, la prima comparsa di Rodaldo come arcidiacono data dell'896, per cui, con il documento 42, siamo evidentemente in un'epoca avanzata della sua attività. Proprio in quest'epoca egli potrebbe dunque aver avvertito lo stimolo ad un adeguamento formale delle proprie funzioni attraverso l'imitazione di modelli pubblici: il fatto è suggestivo (anche se la sua apparente episodicità non permette di esagerarne la portata) e comunque è anche questo un sintomo di una situazione di chiarimento interno, insieme sostanziale e formale, della composizione organica dell'ordo *Astensis ecclesiae*. Il fatto poi che proprio all'arcidiacono si presenti lo stimolo ad una sua autoidentificazione in senso cancelleresco non pare un puro caso, anche in vista delle caratteristiche grafiche che dovremo collegare con quelle di alcuni arcidiaconi di periodi posteriori. Il fatto da noi citato è insomma troppo limitato per parlare di un cancelliere con regolari funzioni di controllo sulla documentazione vescovile, ma è già sufficiente a far presumere che una qualche simile, e forse non ancora costante, attribuzione coinvolgesse la carica (o forse solo, ancora, la persona) dell'arcidiacono, tanto più che l'emergere di questo segno ci rimanda ad esperienze di tipo documentario pubblico che possono, è vero, essere state mutate per imitazione da documenti di cancellerie di più antica tradizione, ma possono anche essere derivate da una diretta esperienza documentaria di Rodaldo nel campo dei diplomi vescovili. Il fatto che noi non possediamo atti pubblici per questi anni non significa infatti che essi non furono emessi: anzi, di almeno uno, quello a favore del capitolo e databile anteriormente al 906, abbiamo notizie concrete, come abbiamo visto. Semmai possiamo dire che la scarsità di fatti grafici sicuramente riconducibili ad esperienze di tipo pubblico ci indica quanto tali esperienze fossero numerica-

⁴⁹ Vedi sopra, nota 41: « (+) Ego Rodaldus archidiaconus ibi fui »

⁵⁰ Vedi sopra, nota 36.

mente limitate e quindi scarsamente influenti sull'evoluzione della documentazione astese.

5. *Bruningo e la creazione del primo ufficio di documentazione vescovile*

Veniamo ora all'episcopato di Bruningo⁵¹: accettando gli argomenti addotti dal Cipolla, per quanto riguarda la cronologia, esso durò una trentina d'anni, dal 937 al 966, e rappresentò una svolta nella storia astigiana in molti campi, fra cui quello di cui ci occupiamo⁵². Sotto la guida di colui che è, per riconoscimento unanime, la figura più complessa e vivace fra i vescovi astesi degli anni avanti al mille, vediamo giungere a compimento alcune linee di sviluppo individuate in precedenza, e nello stesso tempo vediamo superata, con un salto questa volta qualitativo, l'incertezza di una documentazione come quella dei predecessori, oscillante sempre fra i due poli di una strutturazione documentaria di tipo privato, legata alla sostanza giuridica degli atti, e di una incipiente coscienza e volontà di affermazione autonoma, sviluppantesi in formalismi sempre meno vaghi, ma pur sempre profondamente ibridi. Con Bruningo assistiamo all'eliminazione dell'ambivalenza documentaria, in nome di una presumibile antitesi di documento privato e di documento cancelleresco: segno cioè della nascita di un vero e proprio ufficio di documentazione all'interno della chiesa d'Asti.

I documenti rimastici sono trentaquattro, di cui trenta stipulati da ecclesiastici; di questi ultimi, ventitré sono atti di Bruningo, tra cui ben venti permutate, due carte livellarie ed una «cartula vendicionis». Questa grandissima maggioranza di permutate è certo un fatto significativo che parrebbe segnalare l'interesse di Bruningo per la sistemazione e la definizione delle terre appartenenti alla sua chiesa. Per quanto riguarda i rogatari delle carte, diciamo subito che, senza poter parlare di un notaio ecclesiastico addetto alla documentazione riguardante i beni della chiesa, spicca tuttavia in modo evidente la figura di quell'Ingelberto che abbiamo visto già rogare alcuni atti alla fine dell'episcopato di Audace e che ora, dal 937 al 957, roga ben tredici atti, fra cui la maggior parte di quelli che hanno per autore lo stesso Bruningo⁵³. Dopo la sua scompar-

⁵¹ SAVIO, op. cit. (sopra, nota 37), p. 130 sgg.; CIPOLLA, *Di Brunengo* cit., p. 297 sgg.; GABIANI, op. cit. (sopra, nota 37), p. 382 sg.; BREZZI, op. cit. (sopra, nota 22), p. 381 sgg.

⁵² CIPOLLA, op. cit., p. 361 sgg.

⁵³ Come abbiamo detto, Ingelberto non ha l'esclusiva degli atti vescovili: ad esempio, la vendita a favore di Bruningo da parte di Pietro, arciprete di Dusino e visdomino, è rogata «in solarium Sancte Marie domo episcopio Astensi» nel marzo 941 (doc. 56, p. 102 sg.), da Adam; la permuta di Bruningo è rogata «infra castrum de Gurzani» nel febbraio 955, da

sa, Bruningo si servirà di vari notai, senza che sia possibile stabilire una qualche preferenza.

Per quanto riguarda i sottoscrittori, i laici sono undici per complessive ventuno presenze ed è interessante osservare che sono tutti raggruppati nei documenti rogati fra il 937 e il 943⁵⁴ (l'atto immediatamente successivo di Bruningo è datato 948⁵⁵ e non porta più traccia di testi laici)⁵⁶. Di gran lunga preminente la presenza dei testi ecclesiastici; ma si deve soprattutto notare che i sottoscrittori, siano laici od ecclesiastici, in quell'apparato che abbiamo già visto delinearsi nelle carte di Audace, compaiono esclusivamente nei documenti direttamente dipendenti dalla persona del vescovo e nell'unico atto che si riferisce all'amministrazione del capitolo cattedrale⁵⁷; in tutti gli altri, anche se gli autori sono persone legate alla chiesa d'Asti, l'escatocollo rimane semplicissimo, senza segni di distinzione formale.

Per quanto attiene alla strutturazione dell'escatocollo, fino al 960⁵⁸ possiamo constatare un'ulteriore evoluzione del formalismo di tipo solenne nelle carte private vescovili. Non basta più, ora, la costante affermazione della presenza e della successione delle gerarchie astesi: fin dal primo documento di Bruningo in nostro possesso, un livello del 937⁵⁹, troviamo nelle sottoscrizioni uno schema che caratterizzerà quasi tutti gli atti del vescovo fino appunto al 960: dopo la *manufirmatio* della parte, le firme dei rappresentanti della chiesa d'Asti si dispongono su due colonne, a sinistra l'arciprete e i preti, a destra l'arcidiacono e i diaconi: questa struttura ricompare in ben dieci documenti⁶⁰, e quando

Lamberto (doc. 70, p. 132 sgg.) che redige anche la permuta di Bruningo «in villa Ulmarici» nel febbraio dell'anno successivo (doc. 73, p. 140 sg.).

⁵⁴ GABOTTO, op. cit., doc. 59, permuta di Bruningo vescovo, Asti, luglio 943, p. 108 sgg.

⁵⁵ Op. cit., doc. 64, permuta di Bruningo vescovo, Asti, giugno 948, p. 116 sgg.

⁵⁶ Salvo tre nomi che compaiono in quattro documenti posteriori al 955: «Petro iudex» come estimatore nel doc. 71; «Gausemare notario» come teste nel doc. 79; «Elperadus» come teste nei docc. 79 e 83. Tra i sottoscrittori laici possiamo identificare due giudici regi: «Garialdo iudex domnorum regum»: docc. 54, 55, 56, 57, 59; «Odelbertus iudex domni regis»: doc. 57 (per i giudici regi e notai in Asti cfr. CIPOLLA, *Di Brunengo* cit., p. 388); due notai regi: «Teupaldus notarius domnorum regum»: doc. 57; «Petrus notarius domnorum regum»: ibidem; e quattro notai: «Germanus notarius et scavino»: docc. 53, 55; «Gumpertus notarius»: docc. 53, 54, 56; «Ingelbertus notarius»: doc. 57; «Gausemare notario»: doc. 79.

⁵⁷ Op. cit., doc. 57, Adalberto prete lega beni ai canonici, Grana, 11 novembre 941, p. 104 sgg.

⁵⁸ Op. cit., doc. 81, permuta di Bruningo, Asti, 7 luglio 960, p. 156 sgg.

⁵⁹ Doc. 53.

⁶⁰ Op. cit., doc. 53, livello, Asti, novembre 937, p. 93 sgg.; doc. 59, permuta, Asti luglio 943, p. 108 sgg.; doc. 64, permuta, Asti, giugno 948, p. 116 sgg.; doc. 66, permuta, Asti,

si hanno delle varianti, questo accade probabilmente a causa del formato della pergamena, come nel documento 71 del 955 la cui parte finale si riduce a una striscia così stretta da contenere soltanto una colonna. Di questi dieci documenti, ben otto sono rogati dal notaio Ingelberto e suoi sono i primi sei in ordine cronologico, dal 937 al 954. Ma c'è di più. In alcuni atti compresi fra il 950 e il 957⁶¹, un nuovo elemento si inserisce nella collaudata struttura a colonne: la presenza della sottoscrizione di un diacono che formalmente chiude l'elenco dei testi ecclesiastici, a volte in posizione segnatamente isolata, in basso a destra, rispetto all'ordinamento per colonne. Si veda, ad esempio, il documento 71: nell'ampio spazio vuoto tipico degli atti di Bruningo (e dipendente chiaramente dalla necessità di impostare le firme ecclesiastiche secondo schemi che sfuggono al controllo diretto del notaio) compare, isolata e collocata così in basso che l'asta inferiore della *I* di *Iohannis* si sovrappone ai tratti di una parola della formula notarile sottostante e scritta in precedenza, la sottoscrizione di un Giovanni, diacono e canonico. Essa si distingue anche per la perfezione formale di una carolina fluida, regolare, pittorica, caratterizzata da un sapiente e disinvolto uso dell'allungamento delle aste superiori⁶². La posizione della sottoscrizione non è giustificata dall'economia degli spazi: è chiaro che Giovanni, se avesse firmato dopo i due massimi rappresentanti, l'arciprete e l'arcidiacono, che figurano come testi, non avrebbe avuto bisogno di lasciare uno spazio così marcato. La collocazione si giustifica supponendo che Giovanni abbia firmato il documento prima dell'apposizione delle altre sottoscrizioni ecclesiastiche, lasciando tutto lo spazio disponibile agli altri testi ecclesiastici che, in quell'occasione, si ridussero ai due maggiori esponenti della burocrazia vescovile.

Questa speciale collocazione, che coincide sempre con una grafia particolarmente curata e rivelatrice di una cultura notarile-cancelleresca⁶³, si trova in altri documenti, come abbiamo detto, in cui

dicembre 950-gennaio 951, p. 122 sgg.; doc. 67, permuta, Asti, marzo 953, p. 126 sgg.; doc. 68, permuta, Asti, marzo 954, p. 128 sgg.; doc. 70 (vedi nota 53); doc. 71, permuta, Asti, marzo 955, p. 134 sgg.; doc. 72, permuta, Asti, febbraio 956, p. 136 sgg.; doc. 73 (vedi nota 53).

⁶¹ Sono i documenti 66, 68, 70, 71, 72, 74.

⁶² Si noti in particolare l'accurata e regolare distinzione fra le aste ascendenti della *d*, più alte e diritte, e quelle della *s*, più basse e più accentuatamente ricurve; cfr. tav. IV, fig. 2 in «Bollettino» cit., sopra, nota 11.

⁶³ Si confronti ad esempio la serie di sottoscrizioni di giudici e notai regi nel doc. 55 (op. cit., p. 96 sgg.), che contiene il placito tenuto in Asti da Uberto conte il 14 marzo 940 (ed. MANARESI, *I placiti* cit. (sopra, nota 22), I, n. 137), e ancora le sottoscrizioni del placito pavese con cui si approva il diploma di Ottone I a favore della chiesa d'Asti (doc. 86, Pavia, 27 settembre 962, p. 166 sgg.; vedi anche nota 77 successiva).

compaiono di volta in volta, oltre al diacono Giovanni⁶⁴, i diaconi Elperado⁶⁵ e Stabile⁶⁶. Da notare che questi ultimi, quando si trovano in tale posizione, fanno precedere la sottoscrizione da un *labarum* che è con ogni probabilità un segno di tabellionato, cosa che non avviene nel caso in cui figurino come semplici testi⁶⁷.

La ripetuta comparsa di questo schema ci fa pensare a qualcosa di più di una semplice coincidenza, anche se, data la scarsità di documenti e l'assenza di riferimenti più concreti, non sembra lecito supporre l'esistenza di una precisa funzione di controllo, a livello di documentazione vescovile di tipo semi-solenne come erano evidentemente considerate le permuta di questi secoli. Sorge infatti il sospetto che alla indubbia specializzazione grafica e all'insistenza con cui questi sottoscrittori disposero le loro firme al termine della colonna di destra – quasi pre-determinando un ordine non sempre seguito, però, dagli altri membri della chiesa – corrispondesse una funzione pratica che, se ebbe modo di svilupparsi in forme assai limitate in questo tipo di documenti, pur sempre legato a moduli sostanzialmente privati, potrebbe aver trovato ben altra applicazione nel settore dei documenti solenni. L'impiego del *labarum* o del *chrismon*, che sarà usato, poi, dallo scriba del diploma di Rozzone e da quello del falso di Audace, tende – mi pare – a rinforzare questa impressione dell'emergere nell'ambito vescovile astese di un gruppo di persone dotate di una più matura sensibilità e di una superiore preparazione tecnica nel campo documentario.

Questi ufficiali ecclesiastici si mostrano graficamente colti, si segnano tabellionalmente, dimostrano in una parola una specializzazione nel campo documentario che non era mai comparsa prima nelle carte private astigiane. Contemporaneamente a questi controllori, nei documenti 59, del luglio 943, e 64, del giugno 948, troviamo la sottoscrizione di un arcidiacono, Bernardo, che rivela anch'essa una raffinatezza formale ed una consuetudine coi moduli cancellereschi di alto livello⁶⁸. Nel

⁶⁴ Cfr. docc. 70 e 71.

⁶⁵ Cfr. docc. 59 e 68; egli compariva già nel doc. 53 del 937 come suddiacono, senza segno di tabellionato e con caratteristiche grafiche più modeste.

⁶⁶ Cfr. docc. 66, 72 e 74 e tavv. III, figg. 2 e 3; IV, fig. 1, in «Bollettino» cit. (sopra, nota 11).

⁶⁷ Si veda, ad esempio, il caso di Stabile nel doc. 59 che è chiuso in basso dalla sottoscrizione di Elperado: in esso Stabile non firma con il *labarum*, che è appannaggio solo di Elperado (si noti che di un segno analogo si varrà il diacono Maginfredo che si dichiara *scriptor* del diploma di Rozzone). Nel doc. 67, lo stesso Stabile userà il *labarum*, ma la sua funzione è in questo caso di *missus*.

⁶⁸ Notiamo che nel doc. 59 compare l'immagine di quella che potrebbe essere la cancelleria astese: nella colonna di destra si firmano Bernardo arcidiacono, poi i diaconi Stabile

documento 66 immediatamente successivo, del dicembre 950 o gennaio 951, l'arcidiacono non compare fra i testi; col documento 67, del 953, appare un nuovo arcidiacono, Paterico, che non mostra più le caratteristiche culturali del predecessore, mentre sono sempre attivi i diaconi sopra citati in quella particolare collocazione a chiusura della serie dei testi. Questa iniziale comunanza di cultura grafica fra arcidiacono e diaconi controllori sembra rendere plausibile l'ipotesi che un forte impulso alla sistemazione della cancelleria vescovile sia venuto dall'arcidiacono Bernardo, portatore, tra l'altro, di elementi grafici difformi nelle placide e ferme acque della scuola astigiana⁶⁹: anche questo è un fatto significativo che potrebbe confermare l'ipotesi di una svolta nell'amministrazione vescovile collegata all'immissione di persone provenienti da altri e più evoluti ambienti. E a questo punto basterà ricordare che Bruningo opera come arcicancelliere di Ugo e Lotario dal 946 al 950 e mantiene tale carica sotto Berengario e Adalberto, e in un atto di Ottone I del 951⁷⁰.

La presenza e la probabile influenza dei notai ecclesiastici si mantengono anche dopo la scomparsa di Bernardo arcidiacono nei documenti successivi fino alla carta 72, del 956; nel documento 74 questa tendenza formale pare attenuarsi: la firma del diacono e notaio Stabile non è più isolata, in basso, bensì incolonnata a destra e affiancata a quella dell'arciprete, mentre la maldestra sottoscrizione di un diacono occupa tutta quanta la riga successiva, da sinistra a destra. In questo caso la variante potrebbe assumere un significato preciso: l'arcidiacono è infatti messo vescovile e firma pertanto, secondo la struttura ormai affermata della permuta, subito dopo la parte. Può essere dunque che in questo caso la firma di Stabile servisse a controbilanciare a livello formale il vuoto lasciato nella colonna di sinistra dalla necessaria assenza dell'arcidiacono; se così fosse – ma certo la nostra ipotesi non è suffragabile – questo ci direbbe molto sul progressivo aumento di prestigio inerente alle funzioni dei vari diaconi-notai.

Comunque si voglia intendere questo documento, è certo tuttavia che dopo di esso si verifica una svolta netta nella documentazione astese: ad esclusione della permuta di Bruningo del 960⁷¹ in cui compaiono ancora come testi l'arciprete e l'arcidiacono (ma senza più alcuno dei formalismi caratterizzanti il periodo precedente), da questi ulti-

ed Elperado, cioè i tre uomini che in questo periodo rivelano caratteri grafici di tipo cancelleresco e figurano in posizioni-chiave nei documenti.

⁶⁹ Cfr. FISSORE, *Cultura grafica*, cit. (sopra, nota 9).

⁷⁰ Cfr. CIPOLLA, *Di Brunengo* cit. (sopra, nota 1), p. 408 sgg.; BRESSLAU, op. cit. (sopra, nota 6), I, pp. 397 sg.; 429 e 441.

⁷¹ GABOTTO, op. cit. (sopra, nota 7), doc. 81, Asti, 7 luglio 960, p. 156 sgg.

mi anni del quinto decennio i documenti privati di cui è autore il vescovo perdono rapidamente tutte le caratteristiche che prima ne segnalavano la dignità e l'importanza: scompaiono i testi ecclesiastici, limitati, a volte, alla sola presenza di un *missus*, e, sempre più spesso, come nel documento 82, una permuta di Bruningo del 960⁷², tutti i momenti dell'azione giuridica e documentaria sono ormai affidati ai laici, fra cui troviamo con una certa frequenza i vassalli del vescovo⁷³.

Vediamo a questo punto quali conclusioni si possano trarre da quanto detto sull'attività documentaria durante l'episcopato di Bruningo. In un primo periodo egli dimostra di aver recepito le esigenze di una rappresentazione del potere vescovile in forme sempre più raffinate ed evidenti. La presenza di uomini nuovi, la posizione di certi personaggi nella struttura dell'escatocollo, l'evidente organicità di certi interventi a livello di impostazione formale e sostanziale del sistema gerarchico della chiesa d'Asti sembrano infatti parlarci di una precisa evoluzione nel senso non più solo di tentativi affidati a iniziative individuali, bensì anche in quello della costituzione di incarichi e compiti specifici e specialistici che favoriscono l'emergere di uomini dalle caratteristiche nuove e la formazione di una cancelleria a livello embrionale. Ma se essa dovette essere costituita di ben pochi elementi, forse due diaconi-notai, diretti dall'arcidiacono, come potrebbe inferirsi dalle sottoscrizioni del documento 59⁷⁴, dobbiamo tuttavia pensare che ben presto abbia assunto un'importanza considerevole, tale da affiancare, come abbiamo supposto, un suo membro alla dignità arcipretale, e soprattutto una specializzazione tale da spiegare l'esaurirsi di un'azione diretta dell'episcopato sulla formazione dei documenti di tipo privato, ormai abbandonati completamente ai notai laici, tanto che dal 960 circa in poi, durante gli ultimi anni dell'episcopato di Bruningo, e poi in quelli di Rozone e di Pietro, suoi successori, la documentazione privata ecclesiastica non si distinguerà più affatto da quella laica, mentre contemporaneamente compaiono i primi autentici prodotti di una cancelleria vescovile.

Bruningo quindi in certo modo porta alle estreme conseguenze l'evoluzione di quell'ibrido nato dagli influssi del potere ecclesiastico e vescovile in particolare sul documento di struttura privata; ma sia per la sua personalità politica sia per la sua notevole esperienza pubblica

⁷² Op. cit., doc. 82, Asti, 16 novembre 960, p. 159 sg.

⁷³ Cfr. doc. 87, Asti, settembre 963, p. 170: «signum + manus Alliverti vasallo idem domini Bruningi qui in oc libello ad confirmandum manum posui». Qualche presenza di vassalli vescovili si segnalava già nelle carte di Audace.

⁷⁴ Vedi sopra, nota 68 e testo relativo.

come arcicancelliere di re e imperatori⁷⁵, non poteva non subire quegli influssi di tipo culturale (che del resto corrispondevano perfettamente con la situazione effettiva del suo potere in Asti) destinati a farlo passare a forme autonome e soprattutto chiarificatrici dell'autorità pubblica che l'episcopato veniva assumendo. Bruningo è l'uomo con cui la chiesa d'Asti attua il passaggio dal potere comitale a quello vescovile nella città, l'uomo che ottiene da Ugo e Lotario il Castelvechio (a. 938), simbolo del potere cittadino⁷⁶, da Berengario II (a. 954) e da Ottone (a. 962) immunità e concessioni e, soprattutto, il *districtus* sulla città e sul territorio circostante per un circuito di due miglia⁷⁷.

È chiaro che la spinta alla svolta in campo documentario nasce proprio nell'ambito di queste tappe di acquisizione di pubbliche funzioni; il salto qualitativo avviene in perfetto accordo cronologico con le vicende politiche sopra delineate. Mentre la spinta occasionale e gli strumenti umani per la creazione di un ufficio di cancelleria in Asti gli sono certo offerti dal suo periodo di vita pubblica come arcicancelliere⁷⁸, le più precise tracce di un'attività di uomini specializzati nell'ambito di una cultura insieme ecclesiastica e pubblica emergono fra il 950 e il 957, segnalando l'attenzione rivolta ai problemi documentari da Bruningo dopo il suo definitivo rientro in Asti e l'abbandono di ogni attività a livello statale, in un periodo che, secondo le parole del Cipolla, «è... abbondante di documenti, ma abbastanza scarso di fatti»⁷⁹. In questo

⁷⁵ Anche se, come pare, tale carica non ebbe rapporti effettivi con la documentazione della cancelleria (cfr. PAOLI, op. cit., sopra, nota 8, p. 80), tuttavia non poteva non riuscire di stimolo a Bruningo proponendogli modelli da imitare.

⁷⁶ A segnare concretamente tale passaggio si suole citare, oltre ai privilegi di Berengario ed Ottone I (cfr. BREZZI, op. cit., sopra, nota 22, p. 387 sg. e note relative), la concessione a Bruningo da parte di Ugo e Lotario del Castelvechio d'Asti «cioè del centro dell'amministrazione pubblica, la roccaforte della città»: BREZZI, op. cit., p. 386; cfr. anche PIVANO, op. cit. (sopra, nota 22), p. 90; CIPOLLA, *Di Brunengo* cit., p. 371 sgg. Del resto Bruningo appare già proprietario del castello fin dall'anno precedente, come dimostra il già citato doc. 53, del novembre 937, con cui Bruningo dà a livello terre in Castelvechio ad Isempaldo: cfr. CIPOLLA, *Di Audace* cit., p. 253.

⁷⁷ GABOTTO, op. cit., n. 86, p. 168: diploma di Ottone I a favore della chiesa d'Asti in data 25 settembre 962, inserito in un placito (C. MANARESI, *I placiti del Regnum Italiae*, II, 1, Roma 1957, n. 148) tenuto a Pavia il 27 settembre dello stesso anno dal marchese Uberto. Cfr. BREZZI, op. cit., p. 388 e nota 1, CIPOLLA, *Di Audace* cit., p. 127 sg.; per il diploma di Berengario cfr. G. ASSANDRIA, *Il libro verde della chiesa d'Asti*, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, 26 e 27), II n. 309, p. 190 (nuovamente edito in L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario II e di Adalberto*, Roma 1924, n. IX); CIPOLLA, *Di Audace* cit., p. 254 sg., IDEM, *Di Brunengo* cit., p. 417.

⁷⁸ La trattazione più ampia sulla «Vita pubblica di Bruningo» è ancora il capitolo che gli dedica il Cipolla in *Di Brunengo* cit., p. 404 sgg.

⁷⁹ Op. cit., p. 415.

suo dedicarsi attivamente alla sistemazione del patrimonio ecclesiastico e all'espansione dell'autorità signorile di cui sono prova concreta le permutate, assai numerose in questo periodo, e il ricorso al potere regio da cui si fa riconoscere l'estendersi dell'autorità vescovile non più solo alle terre ecclesiastiche, ma a tutta la città, c'è anche la ragione di quel mutamento a livello documentario che a noi risulta repentino, ma che fu probabilmente un meditato e graduale impegno ad assumere le forme scritte confacenti al nuovo rango e all'accresciuta autorità. È per ciò che in tale periodo la documentazione privata e le permutate stesse tendono a perdere la preminenza nell'attività vescovile, orientata ormai verso l'allargamento dei poteri giurisdizionali al di là del territorio di proprietà della chiesa; il che non significa certo una diminuzione di questo tipo di attività che anzi sembra ancora crescere con i successori di Bruningo, significa soltanto che l'amministrazione patrimoniale è divenuta ordinaria *routine*, tale da poter essere benissimo lasciata agli esperti di documentazione privata⁸⁰.

6. Omogeneità e differenze di struttura

Sia pure con la prudenza resa inevitabile dall'esiguo numero di documenti solenni, si può accennare almeno alle linee generali di uno sviluppo per i secoli tra il X e il XII, cioè per il periodo di maggior vigore del potere vescovile in Asti.

Noteremo subito che, se la traccia di una «coscienza documentaria» dell'episcopato astigiano compare proprio con la presa del potere di Bruningo, essa tuttavia non ha avuto modo di evolversi né con la rapidità né con la costanza che in altre simili situazioni hanno messo in mostra cancellerie vescovili quali, ad esempio, quella aretina o quella ravennate.

I diplomi astesi esaminati ci rivelano da un lato la volontà di caratterizzare un certo tipo di produzione con elementi inequivocabilmente cancellereschi, ma dall'altro ci segnalano la scarsità di strutture umane e di schemi culturali in grado di garantire un'uniformità tale da permettere di parlare di una vera e propria cancelleria, autonoma e capace di sviluppare modelli stabili e forme di controllo ricorrenti, in sostanza di una rigida struttura burocratica.

⁸⁰ Dato il prevalente interesse filologico delle pagine dedicate ai diplomi solenni da Rozzone a Ottone IV, il paragrafo corrispondente è stato qui omissso: si rinvia a «Bollettino» cit. (sopra, nota 11).

Due soli sono i riferimenti espliciti all'ufficio della cancelleria: la sottoscrizione di «Rogerius ypodiaconus cancellarius» nel documento di Alrico del 1024⁸¹, in cui il cancelliere compare anche come *scriptor* del diploma: segno probabile di quanto fosse limitata appunto la strutturazione di tale ufficio in quel tempo; e poi la sottoscrizione di «Oddo archipresbiter et cancellarius» nel privilegio vescovile di Ottone III del 1096⁸², in cui il cancelliere si sottoscrive con la formula *prenotavi*: espressione di notevole interesse che esplicita una posizione vorremmo dire più matura del cancelliere o meglio delle sue funzioni di controllo e di convalida preventiva. Tale posizione è avvalorata dalla giustapposizione della carica di cancelliere con quella di arciprete della cattedrale, fatto in cui indubbiamente l'autorità arcipretale illumina e rafforza quella cancelleresca.

A queste più esplicite dichiarazioni possiamo aggiungere la sottoscrizione del diacono Maginfredo nel diploma di Rozone del 985⁸³: in esso egli non compare che come *scriptor* del documento da lui sottoscritto anche con un *signum tabellionis*. Ciò è forse un po' poco, ma segnala la presenza di un notaio ecclesiastico funzionante ad un livello elevato di documentazione. Si tenga conto che i documenti vescovili di carattere privato dei nostri secoli sono costantemente rogati da notai laici i quali, per di più, appaiono solo in rarissimi casi come notai della chiesa o comunque come persone scelte costantemente *anche* per la documentazione vescovile, cosicché non si esprime neanche in questo modo limitato (sempre escludendo il periodo di Bruningo) una volontà di unificazione e di stretto controllo di tutte le fonti dell'attività scrittoria episcopale.

La documentazione rimastaci presenta dunque qualche caratteristica estrinseca ed intrinseca che mette in luce una volontà di diversificazione dal livello dei documenti privati. I limiti della cancelleria astese sono molti, anche se indubbiamente accentuati dalla scomparsa di tanti documenti, e tuttavia essa rivela anche a noi un minimo di omogeneità, tale da giustificare la ricerca di linee di sviluppo.

Segnaliamo subito i fatti macroscopici rivelati dall'esame analitico che è stato condotto.

Intanto, l'assenza di uno o più schemi fissi che non siano il risultato di ricuperi letterali da documenti precedenti, l'oscillazione delle strutture interne, le variazioni anche notevoli nell'impiego delle formule si accompagnano di pari passo al mancato riferimento ai documenti papali, cioè

⁸¹ FISSORE, *Problemi della documentazione* cit., in «Bollettino» cit. (sopra, nota 11), par. 6, doc. VI.

⁸² L. cit., doc. X.

⁸³ L. cit., doc. III.

propri a quelli che per logico rapporto di autorità e di disponibilità parrebbero dover costituire il tradizionale modello della documentazione vescovile⁸⁴. Solo relativamente tardi infatti, e cioè con il documento di Ottone IV del 1142⁸⁵, noi troviamo un'impostazione che richiama direttamente il formulario delle bolle papali. Prima, anche se la *minatio* e certe arenghe sono – direi inevitabilmente – di tipo religioso, tuttavia alcune formule significative quali le corroborazioni, sono legate strettamente alla tradizione delle grandi cancellerie laiche⁸⁶. Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad un tipo di documentazione dalle forme incerte, ibride, oscillanti fra i livelli pubblico e privato, e, nell'ambito del documento di tipo pubblico, fra quello laico e quello ecclesiastico: segno indubbio della mancanza di vere personalità che, a livello documentario come a quello di potere episcopale, siano state in grado imprimere un ben definito indirizzo; o anche, segno dell'assenza di una continuità tale, a livello di cancellieri, da non consentire il formarsi di una più matura consapevolezza dell'importanza di una cancelleria come espressione del prestigio dell'autorità vescovile⁸⁷. Indizio, comunque, di una situazione di potere che non ha avuto, almeno nella documentazione, la possibilità o la necessità di esplicitare completamente il suo carattere.

Si tratta ora di rilevare, seguendo l'ordine dettato dalla struttura interna, omogeneità e differenze, partendo innanzitutto dalla terminologia con cui i documenti definiscono se stessi⁸⁸.

Due sono, con alcune varianti, le dizioni più frequenti. Una si vale di un termine generico, *pagina*, cui aggiunge un sostantivo che ne chiarisce il significato giuridico, sul modello della terminologia documentaria privata, e dà i seguenti risultati⁸⁹: 985, «caucionis pagina»; 1008, «auctoritatis, donationis, confirmationis pagina»; 1132, «donacionis, confirmacionis pagina»; 1142, «auctoritatis, concessionis et confir-

⁸⁴ La constatazione nei confronti di Asti era già stata fatta dal Cipolla (*Di Brunengo* cit., sopra, nota 1, *passim*) e corrisponde ai risultati dell'indagine del Cencetti per Bologna, *Note di diplomatica Vescovile bolognese dei secoli XI-XIII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze 1945, p. 220 sg.

⁸⁵ FISSORE, *Problemi della documentazione* cit., sopra, nota 80, doc. XIII.

⁸⁶ In analogia con quanto avviene nelle altre cancellerie vescovili subalpine: si vedano a questo proposito le interessanti osservazioni fatte dal Cipolla (*Di Brunengo* cit., p. 324 sgg.).

⁸⁷ Del resto, anche per Bologna, che pure presenta una documentazione ben più omogenea, il Cencetti è giunto alla conclusione che si tratti di un organismo assai ristretto e privo di una vera continuità ancora nel secolo XIII: cfr. CENCETTI, op. cit., p. 198.

⁸⁸ Si veda anche quanto dice in proposito il Cipolla (*Di Brunengo* cit., p. 320 sgg.).

⁸⁹ Si indicano qui i documenti con il numero d'ordine con cui sono stati presentati nel paragrafo 6 dell'articolo citati sopra, nota 80, e con la data fra parentesi, a cui si rinvia per l'esame analitico.

mationis pagina». L'altra impiega un termine più specifico, *decretum*, di uso più spiccatamente ecclesiastico, più spesso da solo o come sostantivo di specificazione in formule analoghe alle precedenti, oppure anche *constitutum* (e *constitutio*), con i seguenti risultati: 985, «decretum»; 1002, «constitutum»; 1024, «constitutio» e «auctoritatis decretum»; 1034, «decreti caucio»; 1043, «decretum» e «decretalis pagina»; 1056, «decretalis pagina»; 1096, «decreti pagina». Nel caso del documento di Landolfo del 1105 si impiega il termine *auctoritas*, di uso assai diffuso sia nelle cancellerie imperiali sia in quella papale, mentre nel solo documento di Ottone IV del 1142 si impiega il termine *privilegium*, tipico degli atti solenni pontifici.

Noteremo qui soltanto che il vocabolo più generico e forse l'unico che mal si adatta al livello solenne della cancelleria è quello del diploma di Rozone, che infatti, non a caso, si segnala per la somma di elementi di tipo privato contenuti nelle sue formule: e difatti alla «caucionis pagina» della *corroboratio* fa riscontro appunto, nel protocollo, la formula: «brevis securitatis ac firmitatis»; tuttavia, anche qui, interviene nel testo un termine di ben diverso livello (*decretum*) che in certo modo riequilibra la posizione di questo documento ambiguo e di difficile classificazione nell'ambito dei documenti solenni vescovili.

Delle formule del protocollo nessuna può dirsi costante: ed è qui forse il segno più evidente di quella debolezza di schemi che caratterizza l'attività della cancelleria vescovile.

L'invocazione simbolica compare (prescindendo dai due falsi) nei primi tre documenti in ordine cronologico sotto forma di *labarum*; sotto forma di *chrismon* nel solo documento del 1043; sotto forma di segno di croce nel documento del 1105. Nel primo di questi documenti, quello di Rozone che pure abbiamo visto come il più inquinato in senso privato, troviamo anche un'invocazione verbale, che si differenzia tra l'altro dalle formule corrispondenti dei documenti notarili dell'epoca: un'invocazione assai simile è contenuta anche nel documento del 1043 già citato, mentre assai più elaborata è l'invocazione verbale che segue il segno di croce nel diploma di Landolfo del 1105. Degli altri sei, due sono privi di ogni forma di invocazione, gli altri hanno formule abbastanza consuete: noteremo solo che sono identiche tra loro quella dei documenti del 1024 e del 1096 e quella dei documenti del 1043 e del 1056. Il documento di Ottone IV del 1142 inizia invece con il *signum tabellionis*.

L'*intitulatio* non compare nei primi due diplomi, di Rozone e di Pietro I⁹⁰, ma ritorna costante nei documenti successivi. Si nota però un po' d'incertezza nella sua posizione: nel documento di Alrico del

⁹⁰ Anche se essa è in certo modo suggerita, nell'escatocollo, ampliando l'indicazione degli anni di episcopato: «pontificatus vero domni Petri humilis pontificis...».

1008 ed in quello di Girelmo del 1056 compare nel testo, rispettivamente dopo l'arenga e dopo la *promulgatio* (è questa la collocazione che ha anche nei due falsi). Nei documenti del 1034 di Girelmo e in quelli di Landolfo del 1105 e 1132 essa, posta nel protocollo, è nuovamente ripetuta dopo l'arenga. Le espressioni impiegate sono quelle consuete nei diplomi vescovili, anche se nel nostro caso esse non si stilizzano mai in uno schema fisso: si va dalle forme più semplici quale quella del diploma di Ottone IV («Dei gratia Astensis episcopus») e quella del diploma del 1008 di Alrico, appena più ricercata («sancte Dei ecclesie Astensis episcopus»), attraverso complicazioni formali che giungono fino a quella elaboratissima (e forse interpolata) del diploma di Landolfo del 1132: «Dei gratia venerabilis Astensis episcopus ac inclite recordacionis gratia Dei sancte Astensis presul ecclesie». In un solo caso nel documento del 1034 troviamo la formula tipica del pontificato romano, sia pure con lievi modifiche: «Servus Dei servorum exiguus... qui modo est Alricus... episcopus»⁹¹.

Uno dei pochi elementi costanti dei nostri privilegi è invece l'assenza dell'*inscriptio*, che compare solo nel documento di Ottone IV del 1142, il quale anche in questo si conforma rigidamente allo schema delle bolle pontificie.

Altro elemento di omogeneità è l'impiego pressoché costante dell'arenga: ad esclusione dei due privilegi più antichi, tutti gli altri (compresi i falsi) presentano tale formula in modo più o meno ampio, andando dalle poche parole inserite dopo la notifica del privilegio di Girelmo dle 1056 alle trentadue righe a stampa di quello di Ottone III del 1096, ricchissimo di citazioni neotestamentarie. I temi fondamentali, aderenti del resto al contenuto di donazione graziosa dei privilegi, sono quelli della necessità delle buone azioni nella vita terrena che verranno rimeritate in cielo, l'obbligo pastorale della cura dei propri fedeli (mediante le similitudini consuete del *pastor* e del *nauta*) ed infine della particolare attenzione dovuta alle congregazioni di chierici affinché possano senza inciampi servire Dio per la salute del donatore e di tutto il popolo cristiano. Occorre dire che le arenghe dei nostri documenti non spiccano per un particolare impegno letterario: forse solo quella, già citata, del documento di Ottone III si distingue, non solo per la sovrabbondanza delle citazioni bibliche, per altro del tutto tradizionali, ma anche per un impegno di esegesi di tali citazioni che ci rivela la notevole cultura e la tipica formazione ecclesiastica del *dictator*.

⁹¹ Anche le due falsificazioni, di Staurace e di Audace, impiegano una formula analoga, ma ancora più ampia: «Proinde ego peccator et infelix omniumque episcoporum et servorum Dei ultimus... scilicet Astensis ecclesie indignus episcopus». Si veda anche la nota 99 dell'articolo citato sopra, nota 80.

La *narratio* è invece considerata un elemento di non particolare importanza e spesso si confonde o si riduce all'*intercessio*. In quattro documenti del 985, 1034, 1096, 1142 non compare affatto; in altri due del 1002 e 1024, in forma assai limitata, è collocata dopo la *promulgatio*; in un solo caso, il diploma di Pietro II per S. Anastasio del 1043, essa dà notizie ampie e particolareggiate delle difficili condizioni del monastero che stanno alla base dell'azione vescovile.

Il dispositivo utilizza pochi verbi tipici (*concedere, conferre, confirmare, decernere, donare, precipere, statuere*) impiegati alla terza persona singolare del perfetto e alla prima singolare e plurale del presente o del perfetto: assai spesso all'interno di uno stesso dispositivo abbiamo l'alternanza di forme diverse: sempre assai precise sono le indicazioni utili all'individuazione dei possessi e dei diritti, con espressioni ricorrenti (anche se in gran parte dovute al caso che ci ha conservato molti documenti relativi allo stesso monastero).

La *minatio* è un'altra delle poche formule ricorrenti con costanza nei documenti vescovili astesi, ed è forse quella che rivela maggiore omogeneità.

La «cupiditas radix omnium malorum» del documento di Pietro I 1002 diviene, come causa delle possibili inosservanze del dettato episcopale, «cupiditas et invidia» nei documenti di Alrico del 1008, di Landolfo del 1132 e di Ottone IV del 1142; «avaricia et cupiditas» in quelli di Alrico del 1024 e di Ottone III del 1096; «avaricia et invidia» nel documento di Pietro II del 1043.

L'«anathema maranatha» si trova, normalmente accompagnata dalla sua traduzione («id est maledictus in eternum»), nei documenti del 1002, 1008, 1034, 1043, 1096, 1132 e 1142; nella forma semplice di *anathema* nei restanti. Tale formula si accompagna quasi costantemente con il malaugurio della «societas cum Iuda traditore», e precisamente nei documenti del 1002, 1008, 1024, 1034, 1043, 1056, 1132 e 1142. Il malaugurio di condividere la vendetta di Anania e Safira si ritrova nei documenti del 1008, 1132 e 1142 (notiamo che tutte queste formule sono già presenti nel *Liber Diurnus*). La minaccia dello «iaculum divine animadversionis» compare nei medesimi documenti; l'associazione alla sorte di Datan e Abiron si ritrova nei documenti del 1002, 1008, 1132 e 1142; la maledizione in nome della Trinità e/o di tutti i santi è impiegata nei documenti del 1008, 1024, 1056 e 1096⁹².

Solo in tre casi, oltre ai due falsi, troviamo anche, in contrapposizione, le benedizioni per coloro che rispetteranno o arricchiranno le

⁹² Si tratta, come è facile constatare, di formule appartenenti al repertorio classico di questo tipo di sanzione religiosa; repertorio che troviamo del resto già tutto, o quasi nel *Liber diurnus* e che compare con assoluta costanza in ogni documento religioso di tipo solenne.

donazioni vescovili del 1024, 1043 e 1096. In un solo caso, cioè nel diploma più antico, quello di Rozone, non compare la *minatio*.

La *corroboratio* è rintracciabile in quattro documenti del 985, 1002, 1034 e 1105: nei primi tre la formula è quella classica dei diplomi regi, nell'ultimo la struttura è la stessa, ma in certo modo interpretata «letterariamente»; inoltre essa si accompagna con la *completio* notarile che chiude il documento.

La vera e propria *apprecatio* di tipo solenne compare solo in tre documenti del 1024, 1056 e 1096: in due di questi è costituita dai triplici *amen* e *fiat* che il Cipolla giustamente riferiva alle analoghe formule sinodali. Negli ultimi diplomi è impiegata invece l'espressione tipica degli atti privati, inserita appunto dopo l'*actum: feliciter*⁹³.

Negli originali in nostro possesso le sottoscrizioni sono regolarmente autografe e non c'è motivo di dubitare che non lo siano state anche in quelli pervenutici in copia.

Notiamo subito che esse appartengono esclusivamente a chierici astesi, salvo nel documento più tardo fra quelli da noi presi in considerazione, il diploma di Ottone IV del 1142, in cui troviamo anche sottoscrizioni di funzionari laici: il *vicecomes*, il *vicedominus* e un gastaldo.

Dapprima i soli testi segnalati nell'escatocollo sono appunto i sottoscrittori dell'*ordo Astensis ecclesiae*, anche se nel testo si accenna non solo ai chierici, ma anche agli altri *fideles* della chiesa. Con il privilegio del 1096 compaiono testi laici registrati in una notizia di tipo prettamente notarile. Tali elenchi, suddivisi in vassalli vescovili da una parte e *cives* (o consoli) dall'altra, ritornano regolarmente nei documenti successivi.

Le sottoscrizioni sono, per quanto è dato constatare, costantemente disposte in ordine gerarchico e, quando lo spazio lo consente, su colonne, secondo la consuetudine romana⁹⁴.

La datazione varia moltissimo sia intrinsecamente sia nella sua disposizione nello schema generale del documento.

⁹³ Questa forma semplice è quasi sconosciuta nei diplomi vescovili subalpini, mentre, ad esempio, è comunissima negli atti solenni aretini in cui l'intervento notarile, come abbiamo già notato in precedenza, è manifesto fin dalle carte più antiche.

⁹⁴ Nel documento di Pietro II del 1043 le firme non rispettano del tutto la disposizione a colonne anche se pare intravedersi una sistemazione che tiene conto comunque della gerarchia dei sottoscrittori; qualcosa di simile avviene, ad esempio, nel diploma di Algisio arcivescovo di Milano riprodotto e pubblicato in G. C. BASCAPÉ, *Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano e note di diplomatica episcopale (Fontes Ambrosiani, 18)*, Firenze 1937, tav. III e p. 77 sgg.: le sottoscrizioni sono dette «su tre colonne» dal Bascapé, mentre di parere contrario è il Cencetti (op. cit., nota 14, p. 198); si tratta in effetti di una disposizione non rigida, ma che appunto implica una collocazione attenta alle dignità ecclesiastiche tanto da giustificare in parte la «svista» del Bascapé.

Intanto, varia la terminologia: a volte la data cronica inizia subito con l'anno dell'incarnazione (a.a. 985, 1043), altre volte è introdotta dall'espressione *data* o *datum* (a.a. 1002, 1008, 1132, 1142), altre ancora è preceduta da *actum* o *auctum* (a.a. 1024, 1034). In qualche caso la sua posizione è quella del *datum* tipico del documento pubblico, come nei privilegi di Rozzone del 985, di Alrico del 1024, di Pietro II del 1043 e di Girelmo del 1056; in altri invece compare all'inizio (come nel documento del 1002) oppure alla fine del testo (come nel documento del 1008) oppure ancora in una zona dell'escatocollo che oscilla fra la fine del testo e la *completio* notarile.

Costanti sono solo le indicazioni degli anni cristiani e dell'indizione, che ritroviamo in tutti i diplomi. Nei documenti più antichi, tra il 985 e il 1034, troviamo per quattro volte su cinque anche l'anno di pontificato, uso che poi scompare. Nei sei casi in cui incontriamo l'indicazione dei giorni del mese, notiamo che per tre volte si è seguito l'uso romano e per tre volte l'uso moderno. Inoltre, nel gruppo anteriore alla metà del secolo, una sola volta la data cronica è accompagnata da quella topica: «Aste civitate actum anno...» (a. 1024).

In epoca successiva compaiono insieme la *completio* notarile (per cinque volte su cinque documenti) e il vero e proprio *actum* (per quattro volte su cinque) in cui, tra l'altro, è da rilevare lo scrupolo per una precisa identificazione del luogo di rogazione: 1096 «in castro domini episcopi»; 1105 «in secretario beate virginis Marie»; 1132 «in camera sua Astensi»; 1142 «in Aste intus volta».

Al termine di questa analisi parallela dei documenti rileveremo ancora che non vi è traccia in questi secoli dell'impiego di sigilli⁹⁵, comuni invece a molte cancellerie vescovili d'Italia e d'Oltralpe. Mancano per di più tutti i segni di ricognizione e gli altri formalismi come la *rota* e il *bene valet*⁹⁶. In sostanza, i mezzi tecnici a cui fu affidato il compito di certificare da un lato l'autenticità e la validità dei documenti vescovili astesi e dall'altro di costituire uno strumento ideologicamente attivo nei confronti dell'ambiente circostante rimasero abbastanza limitati: l'influsso della documentazione cancelleresca laica e di quella papale, pur presente, non costituì un riferimento sentito con particolare necessità ed urgenza.

Questa parsimonia di mezzi adottata nella documentazione solenne è ugualmente visibile nei caratteri estrinseci, anch'essi limitati e, da quanto ci è dato vedere, non sviluppati secondo un piano organico.

⁹⁵ Si tratta di un fatto che merita di essere segnalato, poiché in questi secoli l'impiego del sigillo appare abbastanza frequente nei documenti vescovili di centri anche assai vicini, come, ad esempio, fin dall'XI secolo a Torino, Novara e Ivrea.

⁹⁶ Questi formalismi mancano per lo più anche nelle altre cancellerie subalpine mentre sono di uso abbastanza frequente in molte zone dell'Italia settentrionale e centrale come Milano, Bologna, Ravenna, Lucca e Arezzo.

L'immagine del privilegio è affidata stabilmente soltanto a due elementi: la scrittura e la teoria delle sottoscrizioni autografe, la cui presenza contemporanea possiamo addirittura far risalire alla famosa permuta del vescovo Giuseppe (a. 886) donde il nostro discorso ha preso inizio.

Per quanto riguarda la scrittura degli originali in nostro possesso, abbiamo già avuto modo di constatare che la stabilità degli esiti è legata soprattutto all'impiego di elementi decorativi assolutamente tradizionali e riferibili in particolar modo a modelli provenienti dalle cancellerie laiche (rispettando anche in questo senso l'orientamento già notato nell'uso di certi formulari). L'evoluzione delle forme nel tempo è esclusivamente orientata verso una certa complicazione degli svolazzi e dei nodi delle aste superiori, secondo un uso generalizzato nei secoli XI e XII; ma nulla compare a diversificare in qualche modo il tipo di minuscola che continua a conservare rigidamente gli schemi dell'alfabeto carolino in conformità con un atteggiamento già osservato nei secoli precedenti⁹⁷.

Sono invece assenti, o di uso assai discontinuo, gli altri accorgimenti grafici cui ricorrono di norma le cancellerie sia laiche sia ecclesiastiche. Lo stilema delle lettere allungate nella prima riga del documento fa la sua comparsa, ma frammentata, in quello di Alrico del 1024. Nel 1043 il diploma di Pietro II lo applica invece con una certa coerenza, destinandogli integralmente le prime parole del protocollo; ma già esso scompare del tutto nel privilegio di Girelmo di un decennio dopo. Le copie dei diplomi successivi non lasciano molto spazio al commento: noteremo solo che la copia duecentesca del privilegio di Ortone III, che riproduce una prima riga completamente in lettere maiuscole, ci lascia un poco perplessi perché si accosta più facilmente all'aspetto dei diplomi vescovili del XIII secolo da cui il copista potrebbe aver tratto ispirazione per il motivo ornamentale⁹⁸.

Può essere inoltre interessante osservare come nella falsificazione del documento di Audace, attuata nel secolo XII, le lettere allungate non siano state usate nell'escatocollo, ma se ne sia poi sentita la necessità come fatto visivo introducendole nella corroborazione vescovile a cui, caso unico in Asti, è stato aggiunto un *signum recognitionis*: una prova in più, mi sembra, di quella incertezza a tutti i livelli che i documenti vescovili astesi denunciano in questi secoli. Tale fenomeno sembrerebbe aver attinenza con la difficoltà di reperire dati sugli ufficiali

⁹⁷ Cfr. quanto ho detto a questo proposito in *Cultura grafica* cit., *passim*.

⁹⁸ Si veda, come esempio, la donazione di Bonifacio vescovo d'Asti del 1201 F. GABOTTO, N. GABIANI, *Le carte dell'Archivio capitolare di Asti*, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, 37), n. 173, p. 156 sgg..

della cancelleria: i notai chierici del periodo di Bruningo non trovano infatti, nei documenti pervenuti, prosecutori tali da permetterci di seguire concretamente lo sviluppo di una cancelleria. Oltre al Maginfredo *scriptor* del documento di Rozone (a. 985) e al Rogerio suddiacono e cancelliere di Alrico (a. 1024), ho rintracciato soltanto un «Amizo diaconus» che, sottoscrivendo come messo vescovile una permuta del vescovo Pietro nel 995⁹⁹, fa precedere la sua firma da un inequivocabile segno di tabellionato ed impiega una scrittura formalmente assai curata, ma scarsamente influenzata da stilizzazioni cancelleresche¹⁰⁰; anche un prete Ildeprando, sottoscrittore di alcuni atti vescovili, usa anteporre alla sua firma quello che è forse un *signum tabellionis*¹⁰¹. È certo tuttavia che molto più spesso il documento solenne vescovile tace sul responsabile della scritturazione, e questo mi pare un indubbio segno della limitata importanza attribuita all'ufficio cancelleresco quando esso si identifichi in un membro del clero astese: può non essere un caso, in questo senso, che proprio quando il cancelliere compare nelle vesti di una delle massime autorità della chiesa il privilegio riporti anche la *completio* di un notaio laico che lo autentica secondo la prassi del documento privato (privilegio di Ottone III, 1096).

D'altro canto è indubbio che, con la seconda metà del secolo X e nei due secoli successivi, si sviluppa nell'ambito del clero astese un atteggiamento grafico favorevole all'imitazione di stilemi cancellereschi: nel primo periodo sono rare le sottoscrizioni di questo tipo – sempre riferibili, si badi ad una cultura grafica di base assai superiore alla media –, poi col documento di Alrico del 1008 divengono assai numerose¹⁰²: segno che in qualche modo l'imitazione di un certo grafismo fu considerata significativa nell'ambito della cultura astese ovvero anche che la scuola cattedrale forniva in quegli anni nuovi modelli tratti dalle

⁹⁹ GABOTTO, op. cit. (sopra, nota 7), n. 130, p. 250 sgg.

¹⁰⁰ Un riferimento possibile, non solo a livello cronologico, è quello con il diploma di Pietro I del 1002, anch'esso di moduli grafici più librari che documentari.

¹⁰¹ Si deve notare che mai uno di questi notai ecclesiastici compare come rogatario di atti di tipo privato.

¹⁰² Mi pare utile segnalare che un tale atteggiamento non può essere considerato solo un adattamento alla particolare situazione del diploma che potrebbe anche aver ispirato ai più abili fra i sottoscrittori l'idea di adeguarsi al livello formale dello *scriptor*; è stato infatti possibile rintracciare tre dei firmatari di documenti solenni («Adelbertus archipresbiter» e «Germanus diaconus» del citato documento di Alrico del 1008 e «Hildeprandus presbiter» del documento di Pietro II) in carte di tipo privato (GABOTTO, op. cit., n. 145, 138, 130 rispettivamente): ebbene, essi mettono in mostra, anche in questa occasione, la stessa grafia assai curata che impiega consapevolmente e con risultati notevoli gli ornati cancellereschi. In particolare Ildeprando usa una scrittura che è forse la più bella minuscola cancelleresca dei documenti astigiani.

esperienze cancelleresche in atto. Un fatto immediatamente verificabile è che l'introduzione di questa «moda» coincide con un forte salto qualitativo del livello grafico delle sottoscrizioni. Non è chiaro, però, né dimostrabile, se la scuola cattedrale formi essa stessa i propri notai cancellieri. Alcuni elementi grafici dell'epoca di Bruningo estranei alla tradizione locale mi avevano fatto supporre¹⁰³ l'arrivo di alcuni personaggi da altri ambienti. Ora vorremmo segnalarne pochi altri per l'epoca successiva: il prete Ildeprando, cui abbiamo già accennato, usa una scrittura di perfezione calligrafica eccezionale, con l'impiego, in particolare, di lettere ampie, tondeggianti, elegantemente chiaroscurate e con apici iniziali «a bottone», che non trovano riscontri in Asti; l'arciprete Adelberto, al tempo del vescovo Alrico, si firma impiegando una *a* aperta che non appartiene alla tradizione scolastica locale, e per di più traccia le prime due lettere del suo nome in forme alte e compresse, con tratti ondulati che richiamano gli stilemi della cancelleria imperiale. Sono, queste, notazioni molto limitate che ci permettono, però, di segnalare la presenza anche nell'XI secolo di personalità interessanti dal punto di vista grafico, portatrici – parrebbe – dall'esterno di conoscenze ed esigenze più mature, anche se i risultati del loro apporto sembrano più vistosi a livello di divulgazione scolastica che di specializzazione documentaria.

7. Un'ipotesi di sviluppo per la documentazione cancelleresca astese

Vediamo ora se è possibile individuare in particolare gli strumenti tecnici che l'ambiente vescovile ritenne più utili e significativi per impostare la sua documentazione in senso cancelleresco, attuando una scelta ed una discriminazione che ci possano dare informazioni interessanti anche al di fuori dello stretto campo diplomatico.

Intanto, in base alla limitata documentazione in nostro possesso, l'ambito in cui pare attuarsi tale diversificazione è quello che potremmo definire dell'amministrazione del patrimonio della chiesa d'Asti in funzione di una sua utilizzazione ecclesiastica: concessione di benefici a chierici, donazioni e conferme a chiese, questi gli oggetti dell'azione giuridica espressa nei documenti di cui ci occupiamo¹⁰⁴. Assai poche

¹⁰³ Cfr. FISSORE, *Cultura grafica* cit. (sopra, nota 9).

¹⁰⁴ In effetti i documenti vescovili di derivazione cancelleresca che ci sono rimasti sono tutti dello stesso tipo, quello del privilegio più o meno solenne, che sembra contrapporsi nettamente a tutto il resto della documentazione ecclesiastica, di argomento patrimoniale,

sono, purtroppo, le carte di diretta emanazione vescovile che non rientrano in questa categoria e tutte o quasi della seconda metà del secolo XII e oltre; tuttavia bastano ad individuare una contrapposizione netta fra quella che evidentemente era considerata l'area in cui il potere vescovile si esprimeva tramite forme autonome e quella in cui il vescovo non operava come capo della diocesi, come potere sovrano: nel caso ad esempio della sentenza nella lite fra il comune e il capitolo cattedrale del 1111¹⁰⁵ oppure nelle infeudazioni della seconda metà del secolo XII egli si pone evidentemente in posizione diversa e tali documenti, redatti da pubblici notai, non presentano certo le caratteristiche dei privilegi mantenendo tutto sommato, invece, struttura e formule dei documenti notarili tradizionali.

Mi pare dunque che la netta divaricazione della documentazione vescovile quale noi abbiamo intuito dall'esame della documentazione dell'epoca di Bruningo, con la distinzione fra ordinaria amministrazione (permutate, compravendite, accensamenti ecc.) e azione di tipo eccezionale caratterizzata da un livello più elevato di formalità, trovi conferma in queste nostre osservazioni sia pure fatte su serie posteriori e frammentate di documenti.

che è rivestita delle forme di tipo privato. È lecito tuttavia il dubbio che una parte della documentazione vescovile perduta potesse avere una forma intermedia meno solenne del privilegio, ma pur tuttavia legata a formule cancelleresche: intendiamo riferirci in particolare al documento in forma di epistola o lettera patente. Nessuna di queste ci è stata conservata per i secoli di cui ci occupiamo; però una del secolo XIII si è salvata perché inserita in un documento capitolare. Si tratta di una lettera di Arnaldo di Platea, preposito della cattedrale e vicario del vescovo Guido, con cui si concede ad un parroco di costruire un oratorio in S. Damiano (GABOTTO, GABIANI, n. 259, p. 222 sg., Asti, 4 gennaio 1215). La forma epistolare è rispettata in pieno: *intitulatio*, *inscriptio*, *salutatio* («salutem in Domino»: forma consueta che ritroviamo, ad esempio, nelle epistole degli arcivescovi milanesi del secolo XII, cfr. BASCAPÉ, *Antichi diplomi* cit., nn. 14 e 15, p. 84 sg.), dopo il testo una *iussio* e la corroborazione mediante l'apposizione del sigillo (ora perduto, è rimasta soltanto la linguetta di pergamena da cui pendeva). Il documento, già di per sé interessante e per la forma e per la comparsa del sigillo, contiene inoltre inserita una epistola del vescovo che ripete tutte le formule già incontrate nel mandato del vicario ad esclusione della *corroboratio*. Abbiamo qui con ogni evidenza un modello di documento che, all'inizio del XIII secolo appare abbastanza ben individuato nelle sue strutture principali, ed un'organizzazione amministrativa, con il vicario vescovile, che con ogni probabilità favorisce l'instaurarsi di un più preciso apparato burocratico e una corrispondente maggior rigidità di documentazione. Tutto ci induce pertanto a credere che documenti di tal fatta siano stati impiegati anche nei secoli precedenti, senza poter andare oltre nelle supposizioni. Notiamo ancora che, mentre il privilegio solenne non sfugge al controllo del pubblico notaio, le lettere patenti appaiono, ancora nel XIII secolo, continuare la tradizione di autonomia che un tempo era stata anche dei documenti più solenni.

¹⁰⁵ GABOTTO, GABIANI, op. cit., n. 3, p. 4 sg..

Esistono nella documentazione solenne alcuni elementi di impiego quasi costante che richiamano la nostra attenzione in quanto, con ogni probabilità, ad essi specialmente fece ricorso lo *scriptor*, sia esso stato un ufficiale della gerarchia ecclesiastica specialmente addetta alla cancelleria ovvero un notaio delegato momentaneamente ed episodicamente a tale funzione. Riesaminiamoli nell'ordine in cui si presentano, isolandoli dalla struttura generale del documento e nello stesso tempo prescindendo dall'elemento grafico che pure è uno degli elementi più coerenti e vistosi. Il primo è indubbiamente costituito dalla *intitulatio*: anche se non costante nella sua posizione, spesso all'interno del testo in stretta connessione coi verbi del dispositivo, essa appare un elemento qualificante per la definizione dell'attore, «divina misericordia sancte Astensis ecclesie episcopus» oppure «divini muneris iuvamine episcopus» o ancora «gratia Dei Astensis designatus episcopus». Compare in tutti i documenti, tranne che nei primi due (a.a. 985, 1002), in cui però si trova ugualmente modo di far spiccare la speciale natura dell'autore; è la premessa dell'azione, collegabile con l'arenga (anch'essa costante dopo i primi due diplomi) in cui i luoghi comuni dell'azione meritoria e della cura pastorale servono concretamente a stabilire il trapasso logico e funzionale dal potere episcopale, attraverso appunto la definizione generica e «letteraria» dei suoi compiti, al momento centrale dell'azione giuridica espressa dal documento.

Sulla linea di questa affermazione del magistero episcopale come attività con base eminentemente spirituale appare l'altra costante: la *minatio*, che è presente in tutti i privilegi ad esclusione di quello di Rozzone (a. 985). Anche qui l'autorità spirituale si esprime lungo le coordinate di un impegno rivolto all'al di là non meno che ai problemi di questa terra: l'anatema, che nel privilegio di Landolfo del 1105 si esplicita in un'endiadi con la scomunica, sul doppio binario appunto degli effetti terreni ed ultraterreni («sit anathema et excommunicationi subiciatur»), è la minaccia più frequente e la formula più appariscente di questa struttura interna, invero assai limitata, che sembra reggere ed esprimere la volontà episcopale nei suoi documenti più solenni.

Un altro elemento entra però a far parte di questa struttura di base: la partecipazione assembleare alla decisione vescovile. Tale partecipazione collettiva rientra nella legislazione ecclesiastica fin dai tempi più antichi e non appare quindi un fatto eccezionale che essa sia evocata nei nostri documenti. Tuttavia il confronto con i privilegi vescovili di altre zone d'Italia¹⁰⁶ permette di considerare come abbastanza tipico un certo modo di rappresentare questa situazione, soprattutto sotto l'aspetto dell'intensità, ricorrenza e coerenza delle formule. Si tratta, in sostanz-

¹⁰⁶ Oltre ai centri piemontesi si è guardato in particolar modo a Milano, Bologna e Arezzo.

za, delle sottoscrizioni dei privilegi, rigorosamente riservate al clero astese, gerarchicamente ordinato, a cui corrisponde nel testo un riferimento più o meno esplicito alla *presentia e/o* al «consensus et consilium» del clero ed eventualmente degli altri *fideles*.

Le varianti mi paiono degne di attenzione anche perché permettono un tentativo di interpretazione delle trasformazioni che avvengono nell'arco dei due secoli presi in esame.

Nel breve di Rozzone (a. 985) per ben due volte si segnala la presenza del suo clero, in entrambi i casi riferendola direttamente alle sottoscrizioni. Nella prima si sottolineano sia la *presentia* sia il fatto che i loro nomi si trovano sottoscritti: «presentia sacerdotum reliquorumque clericorum quorum nomina subter adnotata cernuntur». Nella corroborazione compare invece il concetto che il clero astese è richiesto di confermare l'atto vescovile con le sottoscrizioni: «Quod ut verius credatur manu propria pretaxatus episcopus corroborans, sacerdotes, diacones ceterosque ecclesie clericos confirmare rogavit». Qui si possono segnalare da un lato l'evidenza con cui si sottolinea la partecipazione del clero secondo i diversi ordini, dall'altro la differenziazione a livello verbale fra l'azione del vescovo che *corroborata* ed i canonici che *confermano*. Questa posizione si riflette chiaramente nelle sottoscrizioni, in cui quella del vescovo specifica: «in hoc decreto a me facto», mentre gli altri, in ordine gerarchico, si limitano ad impiegare la formula: *subscripsi*.

Notiamo che qui la situazione è, nelle sue linee generali, assolutamente identica a quella che presentava già la permuta di Giuseppe vescovo dell'886, donde è partita la nostra indagine.

Il diploma di Pietro I del 1002 è il meno ricco di riferimenti interni: mentre infatti nella *corroboratio* si cita solo l'intervento autografo del vescovo, troviamo nella *promulgatio* un accenno all'assemblea, ma in forma più ampia e quindi più generica; in essa tuttavia pare si possa cogliere un riferimento abbastanza concreto ad una situazione di partecipazione effettiva di un pubblico alla cui presenza si svolgerebbe il cerimoniale dell'azione riferita nello scritto: «omnium conventus bonorum hominum in hanc sanctam matricem ecclesiam tam clericorum quam laicorum noscat...». Certo la formula non si allontana dai moduli consueti: la rende – pare – più significativa quella specificazione dell'assemblea dei «boni homines» nella chiesa cattedrale. Si noti tuttavia che in questo caso l'assemblea è semmai invitata a prender atto e non a partecipare in qualche maniera. Ma il fatto più importante è che anche qui, malgrado non sia stato dato loro alcun rilievo all'interno del testo, ricompaiono regolarmente le sottoscrizioni del clero in rigido ordine gerarchico.

Il diploma di Alrico del 1008 ci offre per la prima volta una formula assai interessante, inserita com'è in una forma di corroborazione inconsueta: «ne cui autem hoc testamentum... invidum... videatur, placuit eidem venerabili presuli omnibus[que] clericis dextram partem eligentibus ut de omnibus suprascriptis rebus... veram conscriptionem et confirma-

cionem traderet». È l'unico riferimento, ma assai esplicito, nel testo alla presenza ed unità di intenti del clero: qui non si fa distinzione fra vescovo e clero perché si esprime l'intenzione non di *fare* l'azione, bensì di redigerne una notizia scritta e di confermare in tal modo l'azione. Tuttavia nell'elenco delle sottoscrizioni ancora una volta si distingue nettamente Alrico, il quale «concessit et subscripsit», dal suo clero che si limita a sottoscrivere, gerarchicamente ordinato su tre colonne. Mi pare di indubbio interesse questa posizione che vede il clero sullo stesso livello del vescovo nell'opera di documentazione, ma non su quello della creazione del diritto: anche se rimane aperto il problema dell'espressione «dextram eligentibus» che potrebbe anche indicare una presa di posizione del clero, anteriore alla documentazione e relativa alla decisione di dotare il cenobio di S. Anastasio, e non solo di confermarne l'atto.

Nel secondo privilegio di Alrico, del 1024, il riferimento alla collaborazione dell'*ordo Astensis ecclesiae* sembra invece coinvolgere più ampiamente la responsabilità del clero nell'atto decisionale: «una cum consensu et consilio presbiterorum, diaconorum seu reliquorum clericorum nostre ecclesie cardinalium omniumque nostrorum fidelium conferre decrevimus...». Si ritorna qui ad affiancare l'elemento laico a quella ecclesiastico con una dizione che non dovrebbe lasciare dubbi: è col consenso e l'approvazione di quella che possiamo chiamare la curia vescovile che Alrico ha deciso di creare la canonica di S. Aniano. Ma, a parte l'enorme divario a livello formale fra le due parti, ancora una volta si vede l'elemento laico in posizione decisamente secondaria nell'amministrazione vescovile: le sottoscrizioni, in triplice colonna, comprendono solo chierici (preti, diaconi, suddiaconi da sinistra a destra) ad esclusione delle già citate firme del fratello del vescovo, Olderico Manfredi, e di sua moglie Berta, la cui presenza è spiegabile, come è già stato scritto, con la particolare situazione politica creatasi in Asti nel periodo della marca arduinica. Riguardo alla forma delle sottoscrizioni rimane da segnalare che la firma di Alrico non differisce in questo documento da quella dei suoi chierici: anch'egli si limita a dichiararsi sottoscrittore: «Alricus gratia Dei episcopus subscripsit».

Il terzo atto solenne di Alrico in nostro possesso, la concessione di decime del 1034, porta nuovi elementi alla nostra indagine. Egli segnala in questo caso l'intervento delle tre maggiori autorità del clero cardinale (arciprete, arcidiacono e preposito) e di un diacono, a cui aggiunge il visconte Litone con un suo cugino. All'intervento di queste persone contrappone genericamente la presenza di *fideles*: termine in questo caso assai ambiguo perché può intendersi tanto in senso spirituale quanto in senso tecnico di *homines* del vescovo¹⁰⁷. Ma già nel testo e

¹⁰⁷ Tale ambiguità si riduce fino a scomparire se la si collega con l'espressione che troviamo nell'*actum*: «Actum est autem hoc cum consensu clericorum et nostrorum militum...».

precisamente nella corroborazione, il vescovo torna a riequilibrare l'importanza della parte laica del consesso dichiarando di *corroborare* con la propria firma e di far confermare l'atto da molti del suo clero: «ut verius credatur... sue sacre manis apicibus inferius roborans, plures sue ecclesie clericos confirmare precepit». Ritorna in sostanza una formula di corroborazione analoga a quella del documento di Rozzone, seguita però solo dalle firme del vescovo e di tre dei quattro chierici citati per nome nel testo, senza le differenze formali presenti nell'altro documento: i firmatari infatti si limitano tutti alla dizione *subscripsi*. Ancora una volta notiamo che l'uso, assolutamente eccezionale per questo periodo, di citare l'autorità pubblica nella persona del visconte Litone, rientra in quella situazione politica che vide per un certo periodo la dinastia arduinica direttamente coinvolta in Asti sia a livello ecclesiastico sia a livello laico.

Nel privilegio di Pietro II viene ripresa con minime varianti la formula impiegata nel documento di Alrico per S. Aniano: Pietro fa donazione al monastero di S. Anastasio «una cum consensu et consilio nostre matris ecclesie canonicorum presbiterorum, diaconorum, subdiaconorum et reliquorum ordinum cardinalium nostrorum[que] fidelium». Ma, al contrario dei diplomi alriciani, ritorna la differenziazione nelle sottoscrizioni; infatti, essendo omessa la corroborazione, il vescovo riafferma qui la sua supremazia: «(+) Petrus episcopus subscripsi in hoc decreto a me facto». Le sottoscrizioni rappresentano organicamente i tre ordini della chiesa, con otto sottoscrittori per ognuno di essi ed una disposizione che, pur non essendo rigidamente a colonne, tuttavia riesce ugualmente a evidenziare le precedenze gerarchiche.

Il privilegio di Girelmo (a. 1056) è l'unico che non rechi alcun diretto riferimento alla presenza del clero nella decisione vescovile, anzi, il solo richiamo riguarda un laico, un vassallo del vescovo: «monente ac exorante Oberto nostro nobilissimo milite». Tuttavia ancora una volta sono i chierici astesi a confermare come sottoscrittori la donazione, mentre per la prima volta compare come forma fondamentale di corroborazione la *completio* del notaio palatino Andrea.

Con il privilegio di Girelmo assistiamo dunque ad un fatto nuovo: la presenza, che diventerà regolare, della corroborazione notarile e la contemporanea scomparsa dal documento di ogni accenno alla corroborazione di forma pubblica con l'annuncio delle firme del vescovo e del suo clero. Queste coincidenze indicano certo un mutamento di indirizzo della cancelleria astese, meno profondo, però, di quanto non appaia a prima vista, almeno per quel che riguarda i modelli da essa adottati. Infatti, se l'ingresso dei notai laici nella documentazione vescovile rende oggettivamente inutile la corroborazione di tipo pubblico, i modelli di riferimento ai compiti dell'assemblea ed al prestigio che in essa ha l'apparato gerarchico-burocratico anche in funzione della comune gestione patrimoniale non possono essere

totalmente e immediatamente cancellati. Le sottoscrizioni permangono, dunque, mentre meno frequenti si fanno i richiami nel testo al consenso assembleare.

Con il successivo diploma di Ottone III del 1096 si chiarisce ancora l'evoluzione in tal senso. Come nel privilegio di Girelmo, non compaiono nel testo riferimenti a decisioni in comune; la corroborazione è sostituita dalla *completio* notarile. Rimangono le sottoscrizioni autografe dell'*ordo* astese, con la firma del vescovo nella forma semplice già vista in atti precedenti («Ego Otto Dei gratia electus episcopus subscripsi»). Unico elemento nuovo, ma assai significativo, una notizia di «testes et audientes» in cui compaiono vassalli vescovili e consoli del comune¹⁰⁸. Il riferimento all'assemblea, alla curia vescovile, da elemento formale interno al testo e verificabile solo a livello di dichiarazione programmatica, si è trasformato, secondo parametri tipicamente notarili, in una registrazione dei testimoni presenti. Essa rispetta in pieno il dualismo che avevamo intuito e la subordinazione della parte laica a quella ecclesiastica: da un lato il notaio «registra» i nomi dei testi laici, dall'altro lascia lo spazio per le sottoscrizioni autografe del clero cardinale. Ma è interessante notare la coincidenza secondo cui la comparsa dei testi laici nel documento solenne vescovile segna il contemporaneo intervento dei vassalli vescovili e dei rappresentanti del potere comunale ormai in via di affermazione; comunque non pare difficile vedere in questo fatto la registrazione a livello diplomatico dell'assunzione di un maggior potere da parte dei feudatari laici – non si dimentichi che il comune di Asti teneva in feudo dal vescovo il castello di Annone¹⁰⁹ – nel consesso della curia vescovile, specie se pensiamo che proprio il vescovo Ottone IV dal 1093 è divenuto conte del comitato astese: in questa direzione, del resto, mi pare debba leggersi il rapidissimo accenno fatto nella *dispositio* del documento in questione: «quapropter ego... divini amoris instinctu et meorum fidelium interventu... damus...», dove, scomparso ogni esplicito e distinto riferimento al clero, è rimasto quell'accenno generico ai *fideles* che qui indubbiamente includono i vassalli vescovili.

Tutti i documenti successivi si conformano sostanzialmente a questo nuovo schema. Tuttavia, come poco sopra ho accennato, le forme inerenti al prestigio dell'ordinamento gerarchico nell'ambito del quale si definisce l'azione giuridica tendono a permanere anche se apporti nuovi, di tipo culturale (i notai) o anche politico (il crescere della feudalità laica), tendono a modificare i moduli in cui si esterna il potere

¹⁰⁸ Si veda quanto dice a questo proposito il Cognasso (op. cit. sopra, nota 3, p. 13).

¹⁰⁹ È del 1095 la famosa concessione del castello d'Annone da parte del vescovo al comune: atto con cui generalmente si fa nascere il comune astigiano. Cfr. VERGANO, op. cit. (sopra, nota 37), I, p. 107 sgg.; BREZZI, op. cit. (sopra, nota 22), p. 412 sgg.

vescovile. Ricompaiono infatti nei documenti posteriori a quello ottoniano del 1096 formule che ci rivelano l'esistenza di un minimo di continuità nell'attività cancelleresca che si rifà spesso a modelli già impiegati in diplomi precedenti.

Il diploma di Landolfo del 1105 riprende infatti letteralmente la formula relativa alla decisione comune del vescovo e dei chierici «dextram partem eligentes» di dare «vera conscriptionem et confirmationem» delle donazioni al monastero di S. Anastasio. Ricompare anche la *corroboratio* vescovile: «Hec ut melius reddantur et nunquam violentur vel ne in futurum aliqua controversia oriretur, manu propria venerabilis episcopi ac pastoris subscripta sunt». Trattandosi, però, di una copia semplice, non sappiamo se oltre all'annunciata firma del vescovo vi fosse quella di altri chierici come abbiamo visto accadere in diplomi precedenti. È certo che vi compaiono i testi laici suddivisi in due gruppi, i vassalli vescovili, tra cui il *signifer*, il *vicecomes*, il *vicedominus*, e i *cives* in cui si potrebbero anche riconoscere alcuni nomi di consoli¹¹⁰. La formula quindi che attribuisce la responsabilità dell'azione solo al clero astese nella sua totalità non trova conferma nell'escatocollo di tipo prettamente notarile, con la presenza contemporanea dei due tipi di testimoni, sia pur gli uni come «interveniendi» e gli altri (ma quanti oltre al vescovo non sappiamo) sottoscrittenti.

Le formule permangono quindi, anche se sorgono dubbi su una loro funzione concreta: sono ora forse ridotte a puri formalismi accessori all'azione documentaria notarile?

Anche il secondo privilegio di Landolfo, quello del 1132, ritorna a citare integralmente la frase sui chierici «dextram partem eligentes», ma a contraltare pone nella formula dell'*intercessio* «rogatu et ammonitu... vassallorum». La formula è ripresa successivamente, in questo documento estremamente composito e forse interpolato, in una espressione che in tal caso accomuna canonici e vassalli laici: «interventu et multis suasionibus tam canonicorum Sancte Marie Astensis ecclesie et vassallorum nostrorum quorum nomina inferius declarantur». Questa frase è indubbiamente nuova perché pone esplicitamente sullo stesso piano, all'interno di una formula che possiamo far risalire addirittura al breve di Rozzone, i testi laici ed ecclesiastici, come già da qualche tempo

¹¹⁰ Si veda quanto dice il Cognasso (op. cit., p. 18); il Brezzi (op. cit., nota 1; p. 413) mette in dubbio il documento di Ottone III del 1096 proprio per una parziale concordanza fra i nomi dei consoli che compaiono nel documento del 1095 e quelli del 1096. Il discorso dovrebbe valere allora anche per il documento del 1105, ma a me pare che esso possa essere tranquillamente rovesciato in quanto, ignorando praticamente tutto della primitiva struttura del comune, è più facile pensare a una certa continuità di uomini che non alle successive e tarde regolamentazioni tese a frammentare e impedire l'instaurarsi di un potere personale.

abbiamo visto accadere in concreto negli escatocolli (a partire dal 1096 almeno, per quanto ci è dato sapere). Subito dopo, questo sviluppo del concetto dei due gruppi messi ormai formalmente sullo stesso piano (o quasi) viene ripetuto in un'ulteriore forma: «habito consilio et consensu canonicorum nostrorum et aliorum sapientum». In fine, troviamo la corroborazione che preannuncia l'apposizione della firma del vescovo e del preposito, seguita dalla notizia dei testi laici, al solito suddivisi in due gruppi come nel documento del 1105. Qui la sottoscrizione dei chierici è chiaramente espressa: solo il vescovo ed il preposito firmano, secondo quanto affermato nella corroborazione; questo, tra l'altro, ci porterebbe a supporre che documento del 1105, rogato dallo stesso notaio, realmente il vescovo fosse il solo sottoscrittore e rappresentante ormai dell'*ordo Astensis ecclesiae*. Il peso numerico in questi documenti landolfiani è certo spostato sulla rappresentanza laica; ciò non vuol dire, di per sé, nulla più che un mutamento di prospettiva nell'ambito della struttura documentaria, ma è difficile non pensare che non corrisponda in qualche modo a modificazioni anche di altro tipo e livello.

L'ultimo documento della serie da noi considerata, quello di Ottone IV (a. 1142), segue assai rigidamente il formulario delle bolle papali¹¹¹. Nel testo i riferimenti ad una compartecipazione si riducono a questo accenno: «nos auctoritate beate Marie semper virginis et voluntate nostrorumque fratrum et nostra concedimus, corroboramus et confirmamus».

Non è chiaro se in questa serie di verbi, per altro abbastanza consueti, si debba anche riconoscere una vera e propria *roboratio*. È comunque certo che le sottoscrizioni ci offrono un'ulteriore evoluzione dell'atteggiamento più volte citato. Qui compaiono come firmatari non solo più testi del clero, ma anche laici, sia pure appartenenti all'amministrazione ecclesiastica; ma si mantiene ancora una distinzione nella terminologia: i dieci ecclesiastici «sottoscrivono» seguendo la consueta scala gerarchica, poi il *vicecomes*, il *vicedominus*, un gastaldo e l'*advocatus* del monastero «intervengono». Dopo la data troviamo ancora la notizia dei *testes* laici, i vassalli vescovili¹¹².

¹¹¹ Questo malgrado che lo *scriptor* risulti essere sempre il notaio Giuseppe e cioè colui che ha rogato i precedenti diplomi di Landolfo, di struttura completamente diversa. Tutto ciò farebbe pensare alla possibilità che il dettatore sia in questo caso persona diversa dallo scrittore, fatto quanto mai importante perché proverebbe un più complesso ed integrato funzionamento della cancelleria vescovile in cui si sarebbe lavorato almeno su due livelli.

¹¹² Si noti come il falso di Audace si integri perfettamente, con l'inserimento nel testo dei *milites* a fianco del clero cardinale e nelle sottoscrizioni dei dignitari laici (visconte ecc.) accanto a chierici, negli usi di quest'epoca tarda.

Dunque, la base principale da cui si sviluppa l'azione documentaria vescovile pare essere la necessità di presentare l'opera del vescovo in esplicito collegamento con la volontà dell'*ordo Astensis ecclesiae*, promuovendo quindi una struttura che punta preminentemente sul prestigio promanante da più o meno espliciti rinvii al corpo della chiesa, rappresentata nella sua globalità. Con diverso rilievo a seconda dei momenti (come già fece giustamente notare il Cipolla)¹¹³, l'assemblea sembra comunque essere l'elemento che controbilancia il potere episcopale (almeno all'origine) e forse proprio da questo rapporto dialettico può aver preso le mosse lo schema del documento vescovile astigiano nelle sue linee essenziali. Tutta una serie di problemi particolari dell'episcopato in Asti possono poi giustificare il peso che tale rapporto, non certo sempre costante¹¹⁴, ha assunto nel perpetuare alcune forme a scapito di altre.

Abbiamo già attirato l'attenzione su un'espressione particolare che riferisce il collegamento del vescovo con i chierici «dextram partem eligentes». Essa in effetti può interpretarsi come una formula simbolica, intendendo con la «dextra pars» la posizione dei giusti – accomunati alla gloria di Cristo – nel «die iusti examinis» (per usare un'espressione che incontriamo nei nostri privilegi) e quindi in generale una giusta collocazione accanto alla volontà del vescovo. Già in questo senso – se il nostro riferimento è esatto – appar significativa l'analogia fra il Cristo giudicante delle visioni escatologiche e il vescovo «ex cathedra» che prende decisioni a cui si conformano «giustamente» i suoi chierici. Ma la concretezza dell'espressione induce al dubbio che ci troviamo di fronte ad un fatto (o al reliquato linguistico di esso) legato più direttamente ad un preciso cerimoniale: sarà forse un accenno alla possibilità da parte del clero di manifestare esplicitamente, mediante la «scelta della parte destra», l'approvazione della volontà vescovile? Non ho trovato tracce di questo tipo di cerimoniale nelle consuetudini relative all'elezione vescovile, che pure sembra costituire la base di ogni riferimento a questo genere di partecipazione del «clerus et populus» al governo della chiesa¹¹⁵. Le formule dei nostri documenti in effetti cita-

¹¹³ Cfr. CIPOLLA, *Di Brunengo* cit., specialmente p. 343 sgg.

¹¹⁴ Si veda il rapido cenno ai mutevoli rapporti tra vescovo e capitolo nei secoli X-XII in FISSORE, *Antiche falsificazioni* cit. (sopra, nota 2), p. 40 sgg.

¹¹⁵ È importante tuttavia notare l'importanza sempre maggiore assunta nei secoli X-XI dai canonici nell'elezione vescovile, mentre i laici, dall'XI secolo, si riducono a pochi vassalli vescovili: cfr. P. IMBART DE LA TOUR, *Les élections épiscopales dans l'Eglise de France du IX^e au XII^e siècle*, Paris 1891, pp. 323 sgg. e 327 sg. Si veda anche C. MAGNI, *Ricerche sopra le elezioni episcopali in Italia durante l'alto medioevo*, parte I, Roma 1928, soprattutto p. 277 sgg. Questa situazione pare riflettersi anche sulla evoluzione dei nostri diplomi.

no spesso accanto al clero gli altri *fideles* e l'espressione a volte può intendersi genericamente come *populus*, a volte è limitativa e si riferisce solo ai «boni homines».

Altri riferimenti, ma più generici, ad una struttura assembleare – sia essa da individuarsi nelle cerimonie solenni della chiesa quali le elezioni episcopali sia invece nella liturgia laica dei placiti – a cui possono essersi ispirati certi formalismi cancellereschi sono individuabili, ad esempio, nella *minatio* episcopale verbalizzata del documento di Alrico del 1034 («pena malediccioni idem inserere voluit episcopus dicens...»), o, ancora, nell'uso dei triplici *amen* e *fiat*, caratteristici delle formule probatorie delle assemblee ecclesiastiche.

Non troviamo, è vero, gli espliciti riferimenti al frasario dei placiti che incontriamo, ad esempio, in molti documenti vescovili torinesi; si veda, per citare un solo esempio, come inizia quello di Landolfo del 1011¹¹⁶: «In nomine sancte et individue Trinitatis. Dum domnus et venerabilis sancte Taurinensis ecclesie antistes Landulfus in sede sui episcopatus resideret Taurini...». Tale espressione solenne può ritrovarsi sotto altri aspetti meno espliciti come, ad esempio, nella datazione del diploma di Pietro di Novara del 1007: «Actum est... in sede residente cum clericis feliciter. Amen»¹¹⁷. Questa forma si può incontrare talvolta anche nei diplomi astesi¹¹⁸.

8. L'intervento del notariato nelle strutture cancelleresche

Su questa struttura di tipo prevalentemente ecclesiastico si innesta, come abbiamo visto, ad un certo punto l'azione del notariato.

Il Cencetti ha giustamente notato che per la cancelleria bolognese la presenza contemporanea, nei documenti, del cancelliere (o delle forme cancelleresche) e della *completio* notarile non intacca la meccanica dell'azione giuridica e documentaria tradizionale, di tipo notarile, per

¹¹⁶ Citeremo ancora un altro privilegio di Landolfo del 1037 B. VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, *Cartario dell'abazia di Cavour fino all'anno 1300*, I, Pinerolo 1900 (Biblioteca cit., 3), n. 2, p. 8 sgg. e quello di Guido del 1044 *Ibidem*, n. 4, p. sgg. Qualche cosa di simile troviamo anche nei nostri diplomi: quello del 1132 impiega nell'*intitulatio* l'espressione «in sua sede... residens»; meno precisa, ma forse derivante dalla stessa matrice la frase che troviamo nel diploma del 1105: «in suo manens episcopatu».

¹¹⁷ C. SALSOTTO, *Le più antiche carte dell'Archivio di S. Gaudenzio di Novara (secc. IX-XI)*, Torino 1937 4Biblioteca cit., 77), n. 10, p. 21.

¹¹⁸ Vedi sopra, nota 116.

cui i documenti ricavano la loro *fides publica* dalla presenza dei testi sottoscrittori e del notaio scrittore, mentre la parte cancelleresca può considerarsi un di più, un formalismo sentito come necessario a livello per così dire ideologico e non giuridico¹¹⁹.

Nel caso però della documentazione astese più antica le cose paiono diverse.

A Bologna, come anche del resto ad Arezzo, la *corroboratio* vera e propria è fatta o mediante la segnalazione della sottoscrizione vescovile e dell'apposizione del sigillo ovvero con la *rogatio* al notaio. I testi, ecclesiastici o laici, sono distinti in due gruppi gerarchicamente ordinati, ma tutti compaiono come firmatari (i secondi quasi sempre solo con i *signa manuum*) dell'atto.

Ad Asti, fino alla metà del secolo XII e cioè anteriormente al diploma di Girelmo, per quanto ci è dato conoscere, questo non avviene. Fino al documento di Pietro II del 1043, infatti, le sottoscrizioni sono esclusivamente di ecclesiastici; solo in seguito, con la comparsa della *completio* notarile, la situazione muta, ma parzialmente, in quanto alle sottoscrizioni del clero si aggiungono notizie di testi che intervennero all'azione, ma che non parteciparono di fatto alla documentazione: significativa l'espressione adottata nel primo di questi documenti, quello del 1096: «Testes et audientes...»; altrettanto significativa la distinzione a livello linguistico operata nell'elenco dei sottoscrittori del privilegio del 1142, in cui i chierici *subscripserunt*, i testi laici *interfuerunt*. Mi sembra dunque che nell'impostazione della documentazione vescovile astese appaia nitidamente la volontà di inserire nel discorso essenzialmente, se non esclusivamente, il clero cardinale, anche quando le formule del testo richiamano la partecipazione e il consenso dei laici. La presenza nel breve di Rozone (a. 985) di uno scriba che si qualifica col segno di notariato potrebbe far rientrare il caso tra quelli segnalati dal Cencetti se non si trattasse di un fatto sporadico che non si ripete più. Noteremo solo che in tre occasioni la corroborazione o si riferisce solo alla sottoscrizione vescovile (a. 1002, oppure non compare addirittura (a.a. 1008, 1024): eppure anche qui vi sono numerose firme di ecclesiastici.

In base alle osservazioni precedenti possiamo dunque affermare che l'azione documentaria, nel caso dei diplomi astesi, muta rispetto alla prassi del coevo documento notarile? Si può riconoscere, se non altro, che la presenza del notaio non è riconosciuta necessaria e che neppure necessaria è ritenuta la sostituzione della rogazione notarile con la dichiarazione di uno *scriptor* ecclesiastico come, ad esempio, nella maggioranza dei diplomi torinesi dei secoli XI e XII. La corroborazione

¹¹⁹ CENCETTI, op. cit., p. 195.

è evidentemente affidata alla sola apposizione delle firme¹²⁰ le quali, costituendo il corrispondente a livello grafico della presenza assembleare approvante l'azione, assumono – a mio parere – pieno valore proprio dalla loro forza evocativa, che lo schema fortemente caratterizzante in senso ecclesiastico con cui pare costruito il documento vescovile astigiano concorrerebbe a rafforzare ulteriormente: in questo caso gli elementi formalistici di tipo cancelleresco verrebbero ad assumere un valore superiore a quello di semplice ornamentazione di prestigio.

Siamo qui al limite estremo (sul versante cancelleresco) di quell'evoluzione che (a livello di documentazione privata) abbiamo individuato partendo dalla permuta di Giuseppe vescovo dell'886, lungo l'arco del secolo X fino all'epoca di Bruningo. La presenza sempre più chiara, nei documenti di struttura privata, di un'intelaiatura di sottoscrizioni gerarchicamente ordinate e disposte secondo moduli cancellereschi, corrisponderebbe parallelamente, per il secolo X e XI, ad un riconoscimento della validità ed autonomia documentaria di tali strutture sia pure in un campo ben delimitato quale è quello dell'esercizio della sovranità in ambito puramente ecclesiastico.

In seguito, da un lato il ridotto sviluppo del potere vescovile in senso laico, che pone l'episcopato astese prima in subordine agli Arduinici, poi in concorrenza con la rapida espansione comunale, dall'altro il vigore assunto nel XII secolo dalla *fides* del notariato possono avere in certo modo indebolito tale atteggiamento secondo quello che – per quanto la mancanza di documenti ci consente – sembra un processo evolutivo graduale e coerente. Diciamo indebolire, nel senso che il notaio diviene lo *scriptor* del documento, senza per altro eliminare, almeno inizialmente, la struttura basilare del documento che prevede la corroborazione mediante le sottoscrizioni autografe del clero cardinale.

A questo punto ci si può chiedere se i notai che scrivono i documenti vescovili siano, come nel caso di Bologna o Arezzo, i veri e forse unici ufficiali della cancelleria. A questo proposito bisogna notare innanzitutto che solo nel documento del 1096 compaiono insieme un cancelliere e un notaio scrittore. In seguito, però, è il solo «Ioseph causidicus» che roga i diplomi del 1105, del 1132 e del 1142, con una continuità significativa, tanto più se teniamo conto che egli in quello del 1142 si firma «Astensis causidicus et vasallus ecclesie».

Del resto, la presenza di notai coinvolti nella documentazione cancelleresca vescovile è provata in Asti da altre carte del secolo XII. È il caso, ad esempio, del notaio Guglielmo che compare come rogatario di un atto di particolare interesse: si tratta di una cessione di beni da

¹²⁰ In questo senso appare illuminante la cura posta nell'imitazione delle firme del falso di Staurace, collocabile appunto nei primi decenni del secolo XI.

parte del vescovo Anselmo ai canonici della cattedrale, datata 9 aprile 1167, in cambio di una somma di denaro¹²¹. L'atto si avvicina a un contratto, e il notaio Giuseppe non opera, a livello di caratteri estrinseci, in direzione cancelleresca, tuttavia non può evitare di inserire nella struttura interna alcuni elementi di tale cultura formale. Se inizia con una datazione in linea con la consuetudine dei documenti privati, vi aggiunge, però, una lunga formula di data topica particolarmente solenne, anche se un errore di scritturazione la rende oscura: «in die passei [...] ecclesie Sancte Marie Astensis episcopatus que est sita in civitate Aste». L'*intitulatio* è altrettanto solenne: «ad usum et utilitatem canonicorum ibidem degentium, ego Anselmus non mei meritis set divina gratia Astensis licet indignus episcopus». L'arena è invece quella tradizionale della *cartula donationis* privata e ricorda la ricompensa centuplicata che il donatore otterrà nell'altra vita. Così le stipulazioni accessorie di difesa e di restituzione «in duplum» rientrano nella struttura del documento notarile. Anche la *rogatio* conserva quest'impronta: «Hanc enim cartulam donacionis Wilielmo Astensi notario sacri palaci tradidi et scribere rogavi, in qua subter cumfirmantibus testibus obtuli roborandam». Dopo l'*actum* troviamo elencati, in qualità di testi, i nomi di chierici e di alcuni personaggi privi di qualifica che sono probabilmente laici; ma è interessante notare che, al contrario di tutti i documenti coevi (ivi compresi quelli del nostro notaio Guglielmo), i testi si dichiarano sottoscriventi: «Et ego Anselmus episcopus subscripsi. Gandulfus prepositus subscripsi...». Da un lato non siamo dunque nell'ambito dei documenti solenni, in cui ci si richiama al consenso dell'assemblea dei chierici e dei laici: ci si limita infatti a chiamarli «testes confirmantes»; dall'altro però il notaio, pur scrivendo egli stesso le sottoscrizioni dei testi a cui dà fede con la sua autorità pubblica, non può esimersi dall'attribuire alla serie dei testi una collocazione e una formulazione che risente dell'impostazione cancelleresca anche in un documento che non pretende di richiamarsi direttamente alla cancelleria. Del resto, la sua cultura specifica è messa in evidenza, sia pure ad un altro livello, anche in un documento del 1161¹²²: si tratta di una sentenza emessa da una curia nominata dalle parti per dirimere una controversia fra il vescovo d'Asti Anselmo e Guido conte di Biandrate. Se nel comporre il documento Guglielmo non impiega alcuna solennità di formule, fa invece sfoggio di una splendida scrittura di tipo cancelleresco che non troviamo in nessun altro dei documenti che di lui ci sono rimasti.

Potrebbe rimanere il dubbio se la responsabilità dell'inserzione di formule o di stilemi cancellereschi dipenda dalla volontà dell'attore o

¹²¹ GABOTTO, GABIANI, op. cit., n. 38, p. 37 sg.

¹²² Op. cit., p. 23, n. 22.

dalle inclinazioni del rogatario: ma, tutto sommato, una volta ammesso – cosa, mi pare, assai probabile – che il notaio Guglielmo faccia parte della cancelleria¹²³, il dubbio perde molto della sua importanza. Mi pare invece più interessante notare che l'affidare la cancelleria a notai laici tende a favorire in quest'epoca un ritorno all'ibridismo riscontrato (allora però con direzione esattamente opposta) nei primi documenti vescovili esaminati; ora però la cultura cancelleresca del notaio viene impiegata, sia pure in modo frammentato, in atti non solenni o comunque non al livello dei grandi diplomi vescovili. In questo senso, l'esempio di Guglielmo non è certo isolato. Citiamo solo i più vistosi: è il caso del notaio Guido, rogatario di alcuni atti che interessano direttamente la chiesa d'Asti tra il secondo e il terzo decennio del secolo XII. Egli appare chiaramente imbevuto di cultura cancelleresca e ne lascia trasparire con estrema facilità le tendenze anche in documenti in cui l'ambiente e quindi anche la cancelleria vescovile non appaiono direttamente impegnati. Nella donazione alla cattedrale fatta da alcuni privati nel 1117¹²⁴, egli, in una struttura assolutamente ligia al formulario privato, inserisce una *minatio* di pretto tipo vescovile: «quod quicumque presumpserit videlicet res predictas a propriis usibus canonicorum aliquo ingenio alienare ausus fuerit sive episcopus seu prepositus fuerit sive cuiuscumque ordinis vel dignitatis aliqua persona hoc attemptaverit, perpetuo anathemate feriatur et in eternum incendium detrudatur». In questo caso l'impiego di formule solenni può essere giustificato non solo dall'interesse patrimoniale della chiesa ma addirittura dalla presenza autografa del vescovo che si sottoscrive in tal modo: «(+) ego Landulfus Dei gratia Hastensium episcopus subscripsi et hoc anathema firmavi». Ma in altri documenti questo salto di livello appare assai meno legato alle esigenze del centro documentario vescovile. Ci riferiamo in particolare a due documenti rogati rispettivamente il 23 luglio e il 29 agosto 1123¹²⁵. In entrambi i consoli astesi vendono una pezza di terra ai canonici della cattedrale. In tutti e due il notaio Guido, lasciando questa volta intatte le strutture interne tipiche del *breve memoracionis*, sfoggia invece – sarebbe il caso di dire improvvisamente – una cultura

¹²³ Si noti che in un documento pubblicato dal Turletti (*Storia di Savigliano*, vol. IV, parte X, Savigliano 1879, p. 22 sg., n. 15) dove si stipula un accordo tra vescovo e comune d'Asti da una parte e alcuni signori dall'altra, il rogatario si firma: «et ego Willelmus domini episcopi tabellio scripsi». È datato 1103, ma il Brezzi (op. cit., nota 1, p. 413) lo attribuisce al 1105 sollevando, però, su di esso lo stesso dubbio di falsità già avanzato per il diploma del 1096 (vedi sopra, nota 121). Effettivamente questo documento conservatosi in una trascrizione molto tarda, offre qualche margine al dubbio, ma, a mio parere, non sufficiente per infirmarne la sostanziale validità.

¹²⁴ GABOTTO, GABIANI, op. cit., n. 4, p. 5 sgg.

¹²⁵ Op. cit., nn. 6 e 7, p. 8 sgg.

grafica mai messa in mostra prima. Nel primo, usa una minuscola di chiara ispirazione cancelleresca, caratterizzata da lunghissime aste ascendenti e doviziosamente ornata di lettere maiuscole elaborate ed arzigogolate; nel secondo compone addirittura la prima riga con lettere allungate secondo la più ortodossa prassi cancelleresca e contro tutte le consuetudini del notariato astese. Tali documenti non appaiono, per il contenuto, di particolare rilievo¹²⁶: è stato probabilmente il prestigio delle due parti, comune e capitolo cattedrale, ad ispirare al notaio questi stilemi grafici che distinguono nettamente le due carte da tutte quelle coeve¹²⁷. Nel secolo XII dunque, secondo quanto è emerso con sufficiente chiarezza dall'esame precedente, la cancelleria, al contrario di quanto era avvenuto nei secoli precedenti, fu fatta funzionare essenzialmente da pubblici notai laici; non solo, ma è anche possibile individuare alcuni dei protagonisti di questa attività. Nella prima metà del secolo almeno tre notai svolsero la loro attività nell'ambito della cancelleria vescovile: «Ioseph causidicus» (con documenti dal 1105 al

¹²⁶ Anche se il ricordo della disputa del 1111 potrebbe aver concorso a rendere particolarmente significativa la forma adottata dai due contraenti.

¹²⁷ Vorrei ancora citare, a questo proposito, un documento dell'inizio del secolo XII che sembra rientrare in quanto sopra abbiamo esposto: si tratta della composizione, propiziata dal vescovo, di una lite fra il capitolo cattedrale e il comune di Asti, datata 1° maggio 1111 (GABOTTO, GABIANI, op. cit., n. 3, p. 4 sg.). Ha la struttura narrativa tipica di tutti i documenti che si richiamano in qualche modo al placito, pur trattandosi in questo caso di una pura registrazione dei termini dell'accordo e non della decisione di un giudice al di sopra delle parti; e anche se la partecipazione del vescovo assume un grande risalto, tuttavia l'accordo è stipulato per volontà delle parti e la documentazione relativa deriva dall'espressa prescrizione non solo del vescovo, ma anche di tutti i convenuti. Non si tratta dunque di un atto di diretta emanazione vescovile, tuttavia alcuni elementi si accostano agli schemi della cancelleria. Inizia con un segno di croce (si tratta però di una copia semplice, forse coeva o poco più tarda) e, dopo la data cronica, compare una breve arenga di argomento più moraleggiante che specificatamente religioso. Il documento si sviluppa poi secondo il tradizionale schema narrativo segnalando gli antefatti e la conclusione ivi compresa la grave multa pecuniaria per i trasgressori, e si conclude con l'*actum*, l'elencazione dei testi (Landolfo, i canonici, il «communis conventus populi» e i «consules civitatis») e la *completio* di «Petrus iudex de Quarto» che scrive «hoc breve mandato episcopi et omnium assistencium». Successivamente, dopo uno spazio in bianco, troviamo, in prima persona, l'intervento del vescovo che riafferma la sua autorità spirituale con la *minatio*, secondo quanto, come si riferiva nel testo, gli era stato richiesto dai consoli e dal popolo: «rogatu consulum et populi anathema fecit episcopus». La formula impiegata è solenne e si richiama agli esempi dei diplomi astesi: «Ego Landulfus Dei gratia Astensis episcopus hoc pactum fieri iussi et me presente cum universo clero, tocius civitatis consilio et consensu, tocius populi iureiurando firmatum est. Si qua igitur persona nobilis et ignobilis, dives vel pauper hoc tam salubre et rationabile decretum infringere voluerit, anathematis fulmine feriat et corporis et anime perpetua pena plectatur et sicut Dathan et Abiron iatu terre absorbeatur, fiant filii eius orphani et uxor eius vidua, maledictus sit per infinita seculorum secula».

1142), «Petrus iudex de Quarto» (con documenti dal 1111 al 1129)¹²⁸, «Guido Astensis causidicus» (con documenti dal 1117 al 1123). Nella seconda metà del secolo compare quel notaio Guglielmo di cui abbiamo parlato a lungo in precedenza e che si firma in un documento «tabellio episcopi». Negli ultimi due decenni troviamo altri due nomi, quello di «Petrus de Viallo», che roga la maggior parte degli atti privati della chiesa, e quello di «Thomas notarius palatinus» (con documenti dal 1185 al 1201) di cui ci sono pervenuti pochi atti, l'ultimo dei quali è però un diploma vescovile che ci permette di collocare con sicurezza Tommaso nella cerchia della cancelleria¹²⁹.

Con questo diploma, con cui Bonifacio vescovo d'Asti dona una chiesa ai canonici di S. Pietro «de Cuzaneo», ci troviamo di fronte ad un ulteriore sviluppo del documento solenne vescovile. Esso rappresenta nell'ambito della documentazione sovrana l'esperarsi di quel fenomeno di contaminazione da parte della cultura notarile di cui avevamo avuto le prime prove nei diplomi della prima metà del secolo XII e poi, in «negativo», con l'uso di formule cancelleresche in atti di struttura fondamentalmente privata.

Il documento si apre con il *signum tabellionis*, come già avevamo visto nel diploma di Ottone IV del 1142; segue una riga di scrittura in lettere maiuscole comprendente l'invocazione verbale («In nomine sancte et individue Trinitatis») e la data cronica, comprendente, come per gli atti privati, solo l'anno *Domini*, l'indizione, il giorno del mese. Segue una breve arenga in cui si mescolano concetti di tipo religioso con altri di gusto più propriamente giuridico: «cum canonica pariter et legalis pandat auctoritas nichil esse quod magis hominibus debeatur quam ut voluntas domini rem suam in alium transferre volentis rata et stabilis habeatur, eo precipue debent stabili firmitate consistere que locis religiosis a venerabilibus episcopis pietatis intuitu conferuntur». Poi, la *dispositio* che ingloba l'*intitulatio*: «quapropter dominus Bonifacius Astensis episcopus...», in cui ricompare il riferimento all'approvazione del suo clero: «habito consilio et consensu infrascriptorum fratrum suorurn Astensis ecclesie canonicorum»¹³⁰. Infine, la *minatio* di notevole solennità: «statuit prenomatus episcopus et firmiter decrevit ut si qua persona sue diocesis seu alterius secularis aut ecclesiastica hanc donationis, confersionis, concessionis et confirmationis paginam infirmare temptaverit seu ausu temerario contra eam ire

¹²⁸ Certo rimane sempre il dubbio che egli non facesse effettivamente parte della cancelleria, anche se la stesura di un atto solenne quale quello del 1111 con la presenza di alcune formule tecniche lo sottintenderebbe.

¹²⁹ GABOTTO, GABIANI, op. cit., n. 173, p. 156 sgg.

¹³⁰ La formula ricorda da vicino quella analoga del diploma del 1132.

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, beate Marie semper virginis, beati Secundi martiris et omnium sanctorum ac suam noverit incursum nec non penam sue provocationis subiens, partem cum his qui bona ecclesiarum diripiunt et devastant [...]». L'*actum* è seguito dalla notizia di alcuni testi laici. Successivamente compare la sottoscrizione del vescovo (probabilmente autografa) inserita a cavallo di un *signum tabellionis* del nostro notaio, quasi esso fosse l'equivalente di un *signum recognitionis*: «(+)* Ego Bonifacius * Asten(S.T.)sis episcopus confirmavi». Segue la *completio* ed infine l'assenso («concedens subscripsit») dell'arciprete di Dusino da cui la chiesa oggetto della donazione dipendeva.

La struttura fin qui esaminata è quella all'incirca dei diplomi del secolo XII, ma il documento continua con una serie di atti in cui il notaio registra, in giorni successivi, con la formula «concesserunt et confirmaverunt», l'adesione di una serie di canonici che non firmano dunque più, ma vengono sostituiti da una notizia in forma narrativa lasciata all'autorità del notaio¹³¹. Da un lato dunque scompare la presenza assembleare del clero come elemento necessario alla forma del diploma, dall'altro aumenta evidentemente il potere del clero sul vescovo a cui diviene necessaria la *c o n c e s s i o n e* dei canonici e non più solo le sottoscrizioni corroboratrici della sua volontà. Dal documento del 1167, esaminato in precedenza, in cui il notaio si sostituiva ai canonici mantenendo però la finzione giuridica della sottoscrizione individuale, al diploma del 1201, una svolta è avvenuta: il valore della *fides publica* notarile ha, nel caso di Asti quasi completamente eliminata quella tendenza alla rappresentazione del potere vescovile come organico all'*ordo Astensis ecclesiae*, a favore di formule giuridicamente più precise e, potremmo dire, più moderne. È certo che, come la cancelleria astese si era, nel suo primo periodo di attività, segnalata per la particolare evidenza con cui affermava, almeno a livello formale, il momento assembleare della documentazione, ora si distingue per un abbandono quasi totale di tali formule, a favore di schemi notarili, che non trova riscontro in altri luoghi per questi primi anni del secolo XIII.

Del resto, questo trionfo del formalismo notarile su quello cancelleresco appariva già compiuto in un precedente documento, del 1183, con cui Guglielmo, vescovo d'Asti, concedeva l'ospedale della Maddalena «in Playa» al monastero di S. Maria delle Grazie¹³²; esso, rogato dal notaio «Petrus de Viallo», presenta una struttura assolutamente ligia al formulario della donazione fra privati, senza alcun elemento intrinseco

¹³¹ Si noti che solo il vescovo, oltre al notaio, interviene direttamente nell'atto, anche l'arciprete di Dusino, che pure è dichiarato presente nel testo si firma per mano del notaio: «Ego... per manum Thome notarii iamdictam donationem... concedens subscripsit».

¹³² GABOTTO, GABIANI, op. cit., n. 88, p. 82.

o estrinseco di differenziazione, se si esclude la dichiarazione che il dono è fatto «consensu canonicorum Astensis ecclesie videlicet Wale archipresbiteri...»; ma anche questa formula sembra segnalare un puro fatto amministrativo, ben lontano dalla solennità dei documenti precedenti, anche se l'elencazione dei canonici all'interno del testo potrebbe intendersi come l'ultimo residuo di quella rappresentanza globale della chiesa che prima si esprimeva con l'intervento autografo.

In conclusione, probabilmente con la seconda metà del secolo XII e sicuramente con l'inizio del secolo successivo, la documentazione vescovile sembra ormai del tutto affidata a notai laici che tendono a recepire sempre meno le – del resto limitate – tradizioni cancelleresche, per ridurre al minimo le formule di tipo pubblico a favore di un accostamento sempre più netto ai formulari del documento privato.

Se il valore problematico dei risultati della nostra ricerca ci impedisce di trarre conclusioni definitive, non possiamo, però, fare a meno di sottolineare a questo punto l'importanza di alcuni fatti.

Nel corso del nostro esame, i documenti sovrani vescovili ci hanno offerto costantemente una rappresentazione del potere che ha la sua unica dimensione nel magistero pastorale. Se fino all'età di Bruningo si può presumere che la documentazione laica di carattere pubblico abbia esercitato su quella vescovile un influsso legato probabilmente all'esplicazione di funzioni cui i vescovi astigiani miravano o che tenevano ad affermare anche in sede documentaria, successivamente noi troviamo esplicito nei diplomi un atteggiamento che pare ignorare la dimensione laica (comitale) del potere vescovile a favore di un'immagine di tipo religioso in cui il vescovo spicca come capo della sua chiesa e mai, invece, come detentore di pubblici poteri che evidentemente non furono sentiti come ulteriormente qualificanti (la tarda presenza dei rappresentanti della feudalità laica vescovile nei nostri documenti non pare davvero in grado di controbilanciarne, almeno a livello formale, la struttura religiosa). È interessante notare, a questo proposito, che mentre non compare mai negli atti esaminati un accenno alla duplicità delle funzioni del vescovo conte (come invece accade nei documenti aretini, per fare un esempio, o in quelli milanesi), l'unico periodo in cui il potere pubblico non è dimenticato o, meglio, escluso dai documenti è quello di Alrico, fratello di Olderico Manfredi, dove però l'autorità comitale appare distinta nelle persone rispetto a quella vescovile, al fine evidente di conferire un superiore valore di convalida delle decisioni episcopali, anche se non possiamo stabilire quanto abbia giocato qui l'importanza attribuita al rapporto di parentela esistente. Ora, pur essendo la documentazione vescovile relativa all'esercizio delle attribuzioni pubbliche completamente assente (ad esclusione forse del tante volte citato documento del 1111 concernente la disputa fra capitolo cattedrale e comune, in cui tuttavia Landolfo imprime alla sua partecipazione nella soluzione

della controversia un crisma esclusivamente religioso), si deve ritenere che questo coerente sviluppo di forme documentarie intese a rappresentare una gerarchia ecclesiastica organicamente attiva intorno al suo capo carismatico sia il segno di una evoluzione politica che non ha dato all'acquisizione del potere comitale un significato di allargamento e potenziamento di attribuzioni tale da richiedere una qualificazione in tal senso a livello documentario. La maggioranza delle carte vescovili rimasteci, infatti, è di contenuto strettamente patrimoniale e spicca a livello formale per l'impiego di anodini moduli notarili che non connotano i vescovi d'Asti in modo diverso dai loro vassalli.

In un quadro così riduttivo, ben si spiega l'episodicità di certi esperimenti intuibili dai pochi diplomi rimastici, da collegarsi evidentemente con rapporti ed influenze momentanee e non determinanti. La forte carenza, poi, di dati relativi ai personaggi che operarono nell'ufficio di documentazione pare anch'essa un sintomo dei limiti di questa attività. L'esistenza di una molteplicità di livelli nella documentazione (con l'impiego di *dictatores* e *scriptores*), teorica in precedenza, diviene infatti certificabile con sicurezza soltanto quando compaiono nei documenti vescovili le corroborazioni notarili. In particolare il privilegio di Ottone III del 1096, con la sua arenga ricca di citazioni evangeliche e di ampie note esegetiche, implica la presenza di un *dictator* di preta cultura ecclesiastica a cui si collegano il cancelliere che opera il controllo relativo e il notaio palatino che scrive e corrobora. Questo tipo di specializzazione del lavoro non è tuttavia chiaramente recuperabile in altri documenti; d'altra parte abbiamo già visto come nel corso del secolo XII, proprio l'influsso dei notai laici interferisca nell'autonomia documentaria vescovile modificandone gli schemi formali e sostanziali e come, tra gli ultimi decenni del XII e i primi del XIII secolo, questa finisca per assoggettarsi completamente agli schemi dell'azione documentaria notarile e, soprattutto, alla funzione di corroborazione pubblica della mano notarile.

Mi pare dunque che l'evidente parallelismo cronologico fra la comparsa della feudalità laica comitale nei documenti vescovili, quella dei rappresentanti del comune e quella, in certo modo rivoluzionaria per i suoi effetti in campo documentario, dei notai laici come fulcro della documentazione vescovile – nel quadro di debolezza ideologica dell'episcopato prima accennato – possa ritenersi ormai più che una coincidenza: ma questo è un discorso ancora aperto.